SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dello sviluppo economico

Provincia autonoma di Trento

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 febbraio 2016, n. **22**.

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di attuario.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, che agli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 prevede che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale per l'accesso alla professione di attuario, da disciplinare mediante decreto del Ministro della giustizia relativamente allo svolgimento, alla conclusione, all'esecuzione ed alla valutazione delle misure compensative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota dell'11 novembre 2015;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

b) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal direttore generale della giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

c) «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di attuario in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale degli attuari.

Capo II

PROVA ATTITUDINALE

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4 e 23, comma 2 del decreto legislativo ha luogo due volte l'anno presso il Consiglio nazionale, a distanza di sei mesi l'una dall'altra. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.

2. Nella prima riunione di ciascun anno il Consiglio nazionale stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate di cui all'allegato *A)* che fa parte integrante del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo. Il decreto dirigenziale di riconoscimento individua le materie di esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A o tra quelle concernenti la sezione B di cui allegato *A)*, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli attuari sono caratterizzate da una maggiore complessità di quelle per l'iscrizione nella sezione B.

4. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta. Nel caso siano previste più prove scritte, le stesse si svolgono in giornate diverse e ciascuna di esse ha come durata massima sette ore.

5. L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento e ha come durata massima sette ore.

6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato *A)*, da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti alle sezioni A e B dell'albo degli attuari, con almeno quattro anni di anzianità, o in sostituzione magistrati, professori o docenti con le professionalità di seguito specificate. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o i docenti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima o alla seconda fascia di professori, nelle materie elencate nell'allegato *A)* al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione o presso la Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nella legge 9 febbraio 1942, n. 194.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato *B)* che fa parte integrante del presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2011, n. 183, ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 518

ALLEGATO *A*

(articolo 2, comma 3)

Elenco delle materie per la sezione A dell'albo

- Matematica finanziaria
- Matematica attuariale
- Economia e finanza delle assicurazioni
- Statistica attuariale
- Teoria del rischio
- Finanza matematica
- Tecnica attuariale delle assicurazioni vita
- Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
- Tecnica attuariale delle assicurazioni contro i rischi della persona
- Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
- Tecnica attuariale della previdenza complementare
- Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, la previdenza e la finanza
- Legislazione delle assicurazioni private e della previdenza

Elenco delle materie per la sezione B dell'albo

- Matematica finanziaria
- Matematica attuariale
- Economia e finanza delle assicurazioni
- Statistica assicurativa
- Teoria del rischio
- Analisi tecnica dei prodotti assicurativi, previdenziali e finanziari
- Tecniche di trattamento informatico di basi di dati per le assicurazioni, la previdenza e la finanza
- Fondamenti della legislazione assicurativa
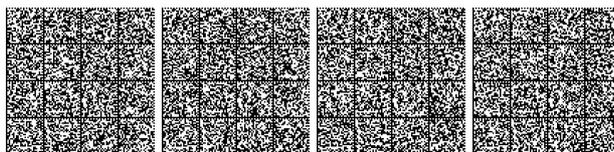
ALLEGATO *B*

(articolo 5, comma 1)

Al Consiglio Nazionale degli Attuari

Il/la sottoscritto/a...
nato/a il........................... a.............................. ....; cittadino/a
residente in ....
in possesso dei titolo professionale di ....
rilasciato da ....
a compimento di un corso di studi di .... anni, comprendente le
materie sostenute presso l'Università ....
con sede in..., iscritto nell'albo professionale di
.... dal ....(1) ed in possesso del decreto dirigenziale di
riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione ……….(2) emesso
in data ………………………………..

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito

(2) A (Attuario) e B (Attuario junior)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17.*(Regolamenti)*. — Commi 1. e 2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Commi da 4. a 4-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania):

«Art. 5. *(Autorità competente)*. — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera *g)*;

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere *e)*, *f)* e *g)*;

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

h) il Ministero dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, salvo quanto previsto alla lettera *c)*;

i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell' articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*;

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.».

«Art. 11. *(Verifica preliminare)*. — 1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'articolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.».

«Art. 22. *(Misure compensative)*. — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere *b)* e *c)*, l'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera *f)*, qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera *g)*;

b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *b)* e *c)*, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il decreto di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.».

«Art. 23. *(Tirocinio di adattamento e prova attitudinale)*. — 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.».

«Art. 24. *(Esecuzione delle misure compensative)*. — 1. Con riferimento all'articolo 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 16. *(Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento)*. — Commi da 1. a 5. (*Omissis*).

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

Commi da 7. a 10. (*Omissis*).».

— Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 11 e 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione di attuario), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1942, n. 69.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo *A)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 novembre 2011, n. 265, S.O.

16G00030

DECRETO 4 febbraio 2016, n. **23**.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso con parere in data 30 luglio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Acquisiti i pareri della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;

b) per «associazioni» si intendono le associazioni costituite o partecipate da avvocati con altri liberi professionisti, individuati ai sensi del presente regolamento.

Art. 2.

Individuazione delle categorie professionali

1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;

ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;

ordine degli assistenti sociali;

ordine degli attuari;

ordine nazionale dei biologi;

ordine dei chimici;

ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

ordine dei geologi;

ordine degli ingegneri;

ordine dei tecnologi alimentari;

ordine dei consulenti del lavoro;

ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;

ordine dei medici veterinari;

ordine degli psicologi;

ordine degli spedizionieri doganali;

collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;

collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;

collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;

collegio dei geometri e geometri laureati.

Art. 3.

Rinvio

1. Per la regolamentazione delle associazioni di cui al presente decreto si ha riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, commi 3 e seguenti, della legge professionale, nonché, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 2016

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 517

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4.-4-*ter*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 1 *(Disciplina dell'ordinamento forense).* — 1.-2. (*Omissis*).

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4.-6. (*Omissis*).».

«Art. 4 *(Associazioni tra avvocati e multidisciplinari).* — 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
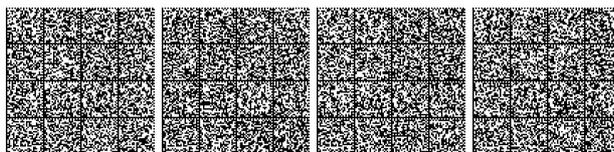
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *l)*. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'art. 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 247 del 2012, si veda nelle note alle premesse.

16G00031

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2015.

Autorizzazione in favore di varie amministrazioni, a bandire procedure di reclutamento ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua come destinatari della disciplina in materia di assunzioni le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo 165/2001;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 66 che disciplina il turnover di alcune amministrazioni pubbliche, tra cui quelle elencate nel citato art. 1, comma 523, della legge 296/2006;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 112/2008, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
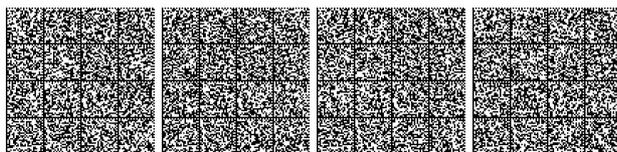
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 90/2014, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore»;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 90/2014, secondo cui «Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile»;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 90/2014, il quale dispone che «la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza»;

Visto l'art. 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale, al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, dispone che per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 95/2012, con esclusione delle professionalità sanitarie;

Visto l'art. 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto-legge 101/2013, il quale stabilisce, tra l'altro, il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, avente ad oggetto proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 192/2014, il quale dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relativo alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 192/2014, il quale dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2014, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse, entro il 31 dicembre 2015;
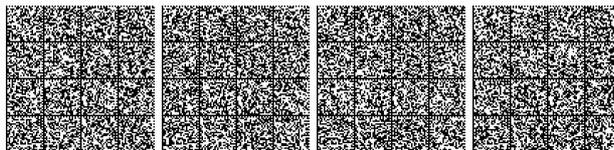
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 192/2014, il quale dispone che «Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera *b)* e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca»;

Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015, Reg. ne - Prev. n. 399;

Viste le note e successive integrazioni con cui le amministrazioni destinatarie del presente provvedimento hanno formulato richiesta di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali o ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche, nonché i dirigenti vincitori del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, la cui graduatoria finale di merito è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2014;

Considerato che, in linea con le politiche di Governo, volte a definire prioritariamente le procedure di ricollocazione del personale proveniente dagli enti di area vasta, si dà seguito, con il presente provvedimento, alle richieste di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato di alcuni dirigenti vincitori di concorso, nonché alle richieste di autorizzazione ad avviare procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato i profili cd. infungibili, rinviando a successivi provvedimenti l'autorizzazione sulle restanti richieste all'esito dell'istruttoria;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle richieste relative ai vincitori del VI corso-concorso SNA e al personale infungibile di cui al presente provvedimento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015, n. 28 Segretari di legazioni e n. 2 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ministero dell' interno

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015, n. 25 Vice prefetti aggiunti e n. 8 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Ministero della difesa

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 - budget 2013, n. 2 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione di cui alla Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero dell'ambiente

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013 e dell'anno 2013 - budget 2014, n. 2 dirigenti di seconda fascia del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, l'Inail è autorizzato ad avviare, nel triennio 2015-2017, procedure di reclutamento per n. 5 medici di I° livello di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Inail è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2012 – budget 2013 n. 58 unità appartenenti alle professionalità sanitarie, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Inail è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2013 – budget 2014 n. 5 Medici di I° livello la cui autorizzazione a bandire è disposta dal comma 1, di cui alla Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, l'Ansv è autorizzata ad avviare, nel triennio 2015-2017, procedure di reclutamento per n. 1 funzionario tecnico investigativo anche a tempo parziale nella percentuale compatibile con le risorse finanziare disponibili, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Ansv è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014 e dell' anno 2014 - budget 2015, n. 1 dirigente tecnico di cui alla Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ente nazionale per l'aviazione civile

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l'Enac è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014 e dell'anno 2014 - budget 2015, n. 8 Ispettori di traffico aereo e n. 3 Ispettori di volo di cui alla Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Mipaaf è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2011 - budget 2012, dell'anno 2012 - budget 2013, dell' anno 2013 - budget 2014, n. 3 dirigenti di seconda fascia del ruolo agricoltura, di cui n. 1 vincitore del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Ministero della salute

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2014 - budget 2015, n. 1 dirigente di seconda fascia, vincitore del VI corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione, di cui alla Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 10.

Rimodulazione

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, o intendano procedere all'indizione di concorsi diversi rispetto a quelli autorizzati, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, che valuteranno la richiesta nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 339

TABELLA 1

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget assunzioni 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato su 40 % Risparmio cessazioni 2014
	Dirigenti di II° fascia vincitori VI corso-concorso SNA	2	€ 60.384,00	€ 38.692,00	€ 99.076,00	€ 198.152,00		
	Segretari di legazione (idonei)	28	€ 58.302,00	€ 37.030,00	€ 95.332,00	€ 2.669.296,00		
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale		30				€ 2.867.448,00	€ 8.147.903,00	€ 3.259.161,20

TABELLA 2

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget assunzioni 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato su 40 % Risparmio cessazioni 2014
	Vice prefetti aggiunti (idonei)	20	€ 62.742,16	€ 42.661,83	€ 105.403,99	€ 2.108.079,80		
	Vice prefetti aggiunti (vincitori)	5	€ 62.742,16	€ 42.661,83	€ 105.403,99	€ 527.019,95		
	Dirigenti di II fascia VI corso-concorso SNA	8	€ 60.383,18	€ 56.415,98	€ 116.799,16	€ 934.393,28		
Ministero dell'Interno		33				€ 2.635.099,75	€ 14.978.451,12	€ 5.991.380,45

TABELLA 3

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013 (cessazioni anno 2012 - budget assunzioni 2013)										
Amministrazione	Qualifica	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato su 20 % sulle cess.2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
	Dirigenti II fascia VI corso-concorso (vincitori)	2	€ 59.934,00	€ 63.294,11	€ 123.228,11	€ 246.456,22				
Ministero della Difesa		2				€ 246.456,22	€ 31.335.771,21	€ 6.267.154,24	934	187

TABELLA 4

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014 (cumulo cessazioni anno 2011-2012-2013)							
Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Cumulo cessazioni anno 2011-2012-2013
	Dirigenti di II fascia vincitori VI corso-concorso Sna	2	€ 96.804,79	€ 7.071,54	€ 103.876,33	€ 207.752,66	
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare		2				€ 207.752,66	€ 418.942,48
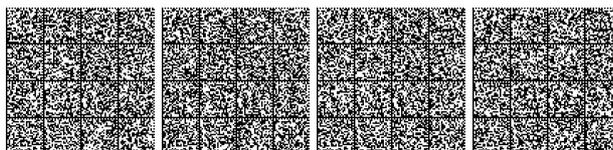
TABELLA 5

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2015, 2016, 2017		
Amministrazione	**profilo professionale**	**posti**
INAIL	**Medico di 1° livello**	**5**
	Totale	**5**

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 - Budget assunzioni 2013)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Differenziale trattamento complessivo (in caso di progressione verticale o assunzione interno o	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Trattamento fondamentale	Trattamento accessorio	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
	Medico II Liv. Idoneo	17	€ 63.103,83	€ 42.729,33	€ 105.833,16	€ 12.756,41	€ 216.858,97						
	Medico II liv. Fisiatra Idoneo	1	€ 63.103,83	€ 42.729,33	€ 105.833,16		€ 105.833,16						
	Medico I Liv. idonei	23	€ 50.347,42	€ 42.729,33	€ 93.076,75		€ 2.140.765,25						
	Area C - sanitario infermiere professionale (M/I)	13	€ 32.634,14	€ 12.460,08	€ 45.094,22		€ 586.224,86						
	Area C-sanitario fisioterapista idoneo	1	€ 32.634,14	€ 12.460,08	€ 45.094,22		€ 45.094,22						
	Area C-tecnico di radiologia (M/I)	3	€ 32.634,14	€ 12.460,08	€ 45.094,22		€ 135.282,66						
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL)		58					€ 3.230.059,12	€ 10.606.120,67	€ 5.677.150,06	€ 16.283.270,73	€ 3.256.654,15	299	60

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(Cessazioni anno 2013 – Budget assunzioni 2014)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Trattamento fondamentale	Trattamento accessorio	TOTALE Cessazioni anno 2013	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2013
	Medico 1° livello Fisiatra (vincitore)	5	€ 50.347,42	€ 42.729,33	€ 93.076,75	€ 465.383,75				
ISTITUTO NAZIONALE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO		5				€ 465.383,75			€ 12.955.491,45	€ 2.591.098,29

TABELLA 6

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2016, 2017, 2018		
Amministrazione	profilo professionale	posti
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO	Funzionario tecnico investigativo	1
	Totale	1

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015 (cumulo cessazioni anno 2013 – 2014)							
Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE cumulo cessazioni anno 2013-2014
	Dirigente tecnico vincitore	1	€ 107.398,31	€ 29.477,25	€ 136.875,56	€ 136.875,56	€ 140.189,19
Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)		1				€ 136.875,56	€ 140.189,19

TABELLA 7

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015 (cumulo cessazioni anno 2013 – 2014)							
Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE cumulo cessazioni anno 2013-2014
	Ispettori Traffico aereo	8			€ 54.030,70	€ 432.245,60	
	Ispettori di volo	3			€ 54.030,70	€ 162.092,10	
Ente nazionale per l'Aviazione Civile		11				€ 594.337,70	€ 1.513.991,52

TABELLA 8

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2014
(cumulo cessazioni anno 2011 – 2012 – 2013)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	Cumulo cessazioni anno 2011-2012-2013
	Dirigenti di II fascia di cui 1 vincitore VI corso-concorso Sna	3	€ 77.204,00	€ 78.655,00	€ 155.859,00	€ 467.577,00	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali RUOLO AGRICOLTURA		3				€ 467.577,00	€ 742.518,60

TABELLA 9

ASSUNZIONI IN SERVIZIO ANNO 2015
(Cessazioni anno 2014 – Budget assunzioni 2015)

Amministrazione	Qualifiche	Unità autorizzate	Onere trattamento fondamentale (individuale annuo oppure onere qualifica di provenienza se già dipendente)	Onere trattamento accessorio dirigente o non dirigente	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2014	Budget disponibile calcolato su 40 % Risparmio cessazioni 2014
	Dirigente di II fascia (VI corso-concorso SNA)	1	€ 76.754,56	€ 50.772,58	€ 127.527,14	€ 127.527,14		
Ministero della Salute		1				€ 127.527,14	€ 2.994.325,91	€ 1.197.730,36

16A01605

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 febbraio 2016.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di folpet e metalaxyl M, sulla base del dossier A12306A di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, non ché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2003 di recepimento della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 giugno 2002, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva metalaxyl M;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva folpet;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva folpet decade il 30 settembre 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il Reg (UE) 404/2015 della commissione del 15 marzo 2015 che proroga l'approvazione della sostanza attiva folpet fino al 31 luglio 2018;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari volte ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection AG, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dai decreti recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per le sostanze attive folpet e metalaxyl M;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A12306A, svolta dal università di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 luglio 2018, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 8840 in data 11 marzo 2015 con la quale è stata richiesta all'Impresa Syngenta Italia S.p.a. rappresentante in Italia della Syngenta Crop Protection AG titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici/trentasei mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier A12306A conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente "Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta";

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Syngenta Crop Protection AG è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione "Banca dati".

Roma, 4 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

I prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive folpet e metalaxyl M sono ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier A12306A di All. III fino al 31 luglio 2018 ai sensi Reg (UE) 404/2015 della commissione del 15 marzo 2015.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare**
1	12878	RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE	03/01/2006	Syngenta Italia S.p.a.	ATTENZIONE H317-H319-H332-H351-H410; EUH401; P102-P261-P280-P281- P305+P351+P338-P308+P313-P391- P501
2	15317	FLARE GOLD COMBI PEPITE	23/01/2012	Syngenta Italia S.p.a.	ATTENZIONE H317-H319-H332-H351-H410; EUH401; P102-P261-P280-P281- P305+P351+P338-P308+P313-P391- P501

Ridomil GOLD® COMBI PEPITE

Granuli idrodisperdibili

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite

Composizione

100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro g 4,85
folpet puro g 40
coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139, Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. 12878 del 03.01.2006

Partita n. vedi corpo della confezione

Kg 1

Altri stabilimenti di produzione:
. Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)
. IPT-PERGANDE Gesellschaft für industrielle Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt-Gölzau (Germania)
Altra taglia: kg 5
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

metalaxil-m 4,85%
folpet 40%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora.

Dosi e modalità d'impiego

Il primo trattamento è da eseguire dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permette anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Patogeno	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite *(Plasmopara Viticola)*	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:

- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

L'uso regolare del RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.

Avvertenze:

Qualora si verificasse una ridotta o mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.
Non impiegare il prodotto in vivai di vite.

Compatibilità

Il prodotto non è miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per le api e nociva per gli uccelli.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

Flare® GOLD COMBI PEPITE

Granuli idrodisperdibili

Fungicida specifico per la lotta contro la peronospora della vite

Composizione

100 g di prodotto contengono:

metalaxil-m puro g 4,85

folpet puro g 40

coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

Puó provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo se inalato. Sospettato di provocare il cancro. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate 139, Milano - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)
Registrazione Ministero della Salute n. 15317 del 23.01.2012
Partita n. vedi corpo della confezione

Kg 1

Altri stabilimenti di produzione:
- Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)
- IPT-PERGANDE Gesellschaft für industrielle Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt-Gölzau (Germania)
- S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
- TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI)

Altre taglie: kg 2-4-5-10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15 metri.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

metalaxil-m 4,85%
folpet 40%

le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

METALAXIL-M: irritante cutaneo ed oculare con possibile opacità corneale. Nell'animale da esperimento si ha esoftalmo, dispnea, spasmi muscolari.

FOLPET: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro intestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

FLARE GOLD COMBI PEPITE è un fungicida ad azione preventiva e curativa indicato per la protezione della vite dalla Peronospora.

Dosi e modalità d'impiego

Il primo trattamento è da eseguire dopo il verificarsi della prima pioggia infettante: per i trattamenti successivi l'attività sistemica del prodotto permette anche la protezione della nuova vegetazione che si sviluppa nell'intervallo che intercorre tra un trattamento e l'altro.

Coltura	Patogeno	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)	Modalità di applicazione
VITE da vino	Peronospora della vite (*Plasmopara Viticola*)	200	2	Iniziare i trattamenti quando si verificano condizioni ambientali idonee a promuovere l'infezione primaria. Proseguire ad intervalli di 7-14 giorni per un massimo di 3 trattamenti.

Adottare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura delle colture trattate, evitando lo sgocciolamento della vegetazione:
- Vite: volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 1000 litri; per volumi d'irrorazione inferiori, fare comunque riferimento alle dosi indicate per ettaro.

L'uso regolare del FLARE GOLD COMBI PEPITE per i trattamenti alla vite consente di prevenire e contenere in misura apprezzabile le infezioni di *Botrytis cinerea*.

Avvertenze:

Qualora si verificasse una ridotta o mancata efficacia del trattamento a causa della selezione di ceppi resistenti alle fenilammidi, sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.
Non impiegare il prodotto in vivai di vite.

Compatibilità

Il prodotto non è miscibile con la Poltiglia bordolese, polisolfuri ed olio bianco. Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con oli minerali e polisolfuri.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: il formulato contiene una sostanza attiva tossica per le api e nociva per gli uccelli.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 4 FEB. 2016

syngenta

16A01565

DECRETO 5 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario ISONET L A PLUS, rilasciata in seguito a procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Vista la domanda presentata in data 3 giugno 2014 dall'Impresa CBC (Europe) Srl con sede legale in *Nova* Milanese (MB), Via E. Majorana n. 2, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario ISONET L A PLUS ai sensi dell'art. 33, del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente le sostanze attive (E,Z)-7,9-Dodecadien -1-yl acetate, (Z)-9-Dodecen-1-yl acetate, (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate e (Z)-9-Tetradecen-1-yl acetate, indicando l'Italia quale Paese membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale le sostanze attive (E,Z)-7,9-Dodecadien -1-yl acetate, (Z)-9-Dodecen-1-yl acetate, (Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate e (Z)-9-Tetradecen-1-yl acetate sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) 1107/2009, fino al 31 agosto 2019, alle condizioni riportate nell'allegato al regolamento medesimo;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (draft registration report–DRR) messo a disposizione degli Stati membri, della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e del richiedente, dallo Stato membro relatore Italia in data 23 marzo 2015;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, dagli esperti della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Italia con esito favorevole così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (registration report-RR);

Vista la nota dell'Ufficio in data 23 dicembre 2015 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 24 dicembre 2015, con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, l'Impresa CBC (Europe) Srl con sede legale in Nova Milanese (MB), Via E. Majorana n. 2, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ISONET L A PLUS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 100, 200, 300, 400, 500, diffusori.

Il prodotto fitosanitario è preparato e confezionato nel seguente stabilimento:

Shin-Etsu Chemical Co.Ltd- Naoetsu Plant, 28-1 Nishifukushima, Kubiki-Mur, Nakakubiki-Gun, Niigata, Giappone.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16552.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca Dati».

Roma, 5 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ISONET L A plus

Feromone per la lotta contro *Lobesia botrana* (Tignoletta della Vite) *Eupoecilia ambiguella* (Tignola della vite) e *Argyrotaenia ljungiana* con il metodo della confusione sessuale

COMPOSIZIONE: Diffusori composti da capillare doppio contenenti:
(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate: 552 g/kg
(Z)-9-Dodecenyl acetate: 61 g/kg
(Z)-11-Tetradecen-1-yl acetate: 212 g/kg
(Z)-9-Tetradecen-1-yl acetate: 11 g/kg
Totale di 259 mg di sostanze attive per diffusore. Supporto di materiale inerte.

Attenzione

INDICAZIONE DI PERICOLO:H315: Provoca irritazione cutanea.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P264: Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso - P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro - P280: Indossare guanti protettivi. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico P361: Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

EUH401: Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

PRODOTTO FITOSANITARIO - Registrazione del Ministero della Salute n. _______ del ___________

CONTENUTO NETTO: 100, 200, 300, 400, 500 diffusori Riferimento lotto n. _______________

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:
CBC (Europe) S.r.l. - Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel: 0362-365079

OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. - Naoetsu Plant, 28-1 Nishifukushima, Kubiki-Mur, Nakakubiki-Gun, Niigata, Giappone

ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

ISTRUZIONI PER L'USO

Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto.

DOSAGGIO: 500 diffusori/ettaro secondo la tipologia della vite, la dimensione del vigneto e la pressione dell'insetto. Rinforzare i bordi di confine con l'applicazione di ulteriori diffusori ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del vigneto dove possibile.

METODO D'APPLICAZIONE: appendere o attorcigliare in modo lasco i diffusori a 1-2 m d'altezza, secondo la tipologia di vite, evitando l'esposizione diretta al sole. Non stringere eccessivamente per evitare la rottura del diffusore e non applicare direttamente sui fili di sostegno del vigneto.

EPOCA D'APPLICAZIONE: è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

PRECAUZIONI: vigneti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi.
L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.
Femmine fecondate provenienti da vigneti vicini possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i grappoli per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.
Il miglior risultato si ottiene su vigneti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con vigneti contigui. Si possono proteggere anche vigneti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi usare un dosaggio più elevato per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri vigneti.
Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.
La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti. In queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

CONTROLLI: predisporre nei vigneti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.
Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da Tignoletta, 200 grappoli suddivisi tra bordi e centro. Se l'infestazione delle larve di prima generazione supera il 5% dei grappoli controllati, è consigliabile effettuare un trattamento di supporto in seconda generazione.

CONSERVAZIONE: nell'imballo originale e a temperature comprese fra 1 e 5 °C.

RESPONSABILITA' DEL FORNITORE: l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Rev. 12-2015 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 05 FEB 2016

16A01542

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 dicembre 2015.

Approvazione del Piano assicurativo agricolo - anno 2016.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42104(2015/XA);

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2015, foglio n. 372, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III riguardante la gestione dei rischio;

Considerato il Programma nazionale di sviluppo rurale approvato dalla Commissione europea con Decisione n. (C2015)8312 del 20/11/2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto – del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013;

Considerato in particolare il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera *b)* del decreto ministeriale 12 gennaio 2015;

Considerate le richieste pervenute da parte della Regione Piemonte in data 30 novembre 2015, della Regione Liguria in data 2 ottobre 2015, della Regione Lombardia in data 22 ottobre 2015, della Regione Friuli Venezia Giulia del 7 ottobre 2015, della Regione Veneto del 30 novembre 2015, della Regione Emilia Romagna in data 12 ottobre 2015, della Regione Toscana del 20 2 ottobre 2015, della Regione Marche in data 21 ottobre 2015, della Regione Umbria in data 5 ottobre 2015, della Regione Lazio in data 9 ottobre 2015, della Regione Molise in data 15 ottobre 2015;

Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – ANIA;

Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e comunque verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole che favoriscono un ampliamento delle imprese assicurate mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2016, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, in attuazione dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
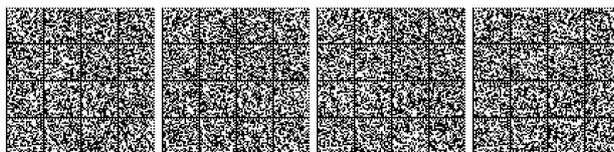
Art. 2.

Determinazione dei valori assicurabili

1. I valori assicurabili, con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004.

2. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 37, del Regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.

Art. 3.

Combinazioni dei rischi assicurabili

1. Nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'allegato 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.

2. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);

c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza) + eventualmente 1 o entrambe le avversità accessorie;

d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato l, punto 1.2.1. (Avversità catastrofali).

3. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato 1 punti 1.5 e 1.6, purchè siano conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014, all'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'art. 49 del reg. (UE) n. 1308/2013.

4. Gli schemi di polizza dovranno prevedere una soglia di danno superiore al 30% da applicare sull'intera produzione assicurata per Comune, ad eccezione delle tipologie di polizze senza soglia di danno di cui al successivo art. 5, comma 4, lettera *b)*. La quantificazione del danno dovrà essere riferita al momento della raccolta come differenza tra resa effettiva e resa assicurata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità.

5. l'eccezionalità dell'avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale, come definita ai sensi dell'art. 2 comma 16 del Regolamento (UE) n. 702/2014, si intende comunque riconosciuta nei casi in cui il perito che deve stimare il danno a seguito di denuncia di sinistro da parte dell'assicurato, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e i danni, anche su appezzamenti limitrofi, si accerta che il danno abbia superato il 30% della produzione dell'agricoltore.

6. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4. Le polizze possono coprire facoltativamente anche le piogge alluvionali.

7. I costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'allegato 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

8. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, così come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7.

9. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1 punto 1.8 possono coprire anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

10. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.

11. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere:

a. l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 2 coltivata all'interno di un territorio comunale;

b. L'intera mandria o l'intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1 elenco 1.7 allevata all'interno di un territorio comunale;

c. Le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'elenco 1.3 all'interno di un territorio comunale.

12. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui ai commi 2 e 3 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari), ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni piano assicurativo individuale ferma restando la regola che, ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto/comune.

Art. 4.

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia e la presenza di polizze integrative non age-

volate. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'articolo1 comma 1 del decreto ministeriale del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.
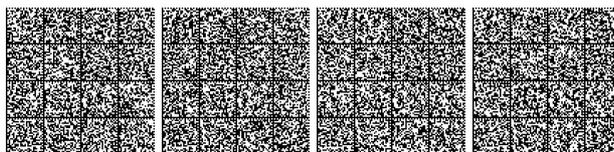
2. I beneficiari per le polizze individuali o gli organismi associativi per le polizze collettive trasmettono al sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, art. 14, comma 12.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalate nei certificati delle polizze agevolate, ovvero la loro mancata trasmissione ai fini del caricamento nel Sistema per la gestione del rischio, è motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori e il Ministero sono autorizzati a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie assicurative che hanno preso in carico i rischi.

5. Il piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B lettera *b)* del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 citato in premessa, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ed i seguenti dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, prodotto/allevamento/superficie, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.

Art. 5.

Determinazione del contributo e aliquote massime concedibili

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

2. Nell'allegato n. 4 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

3. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sarà determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

4. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze con soglia di danno, relative a

1) colture (compresa l'uva da vino)/eventi assimilabili a calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3: fino al 65% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 65% della spesa ammessa;

4) allevamenti / andamento stagionale avverso / mancata o ridotta produzione di miele: fino al 65% della spesa ammessa;

b) polizze senza soglia di danno, relative a :

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/ smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

Art. 6.

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 30 aprile;

b) per le colture permanenti entro il 30 aprile;

c) per le colture a ciclo primaverile entro il 31 maggio;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale e colture vivaistiche entro il 31 ottobre.

Art. 7.

Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 367
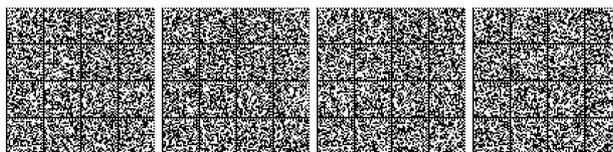
ALLEGATO 1

1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO
GRANO SARACENO
MAIS
MIGLIO
ORZO
RISO
SEGALE
SORGO
TRITICALE
OLEAGINOSE
COLZA
SENAPE
GIRASOLE
SOIA
ORTICOLE
AGLIO
ASPARAGO
BARBABIETOLA ROSSA
BIETA
BROCCOLI
CARCIOFI
CARDO ALIMENTARE
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO
CETRIOLI
CIPOLLE
COCOMERI
FINOCCHI
FRAGOLE
INSALATE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
POMODORI
PORRO
RADICCHIO
RAVANELLO
SCALOGNO
SEDANO
SPINACI
ZUCCA
ZUCCHINA
LEGUMINOSE
ARACHIDE
CECI
CICERCHIE
FAGIOLI
FAGIOLINI
FAVE
LENTICCHIE
LUPINI
PISELLI

FORAGGERE
ERBA MEDICA
ERBAI
FAVINO
LOIETTO
SULLA
TRIFOGLIO
LUPINELLA
COLTURE INDUSTRIALI
ARBOREE DA BIOMASSA
ERBACEE DA BIOMASSA
BARBABIETOLA ZUCCHERO
PATATE
PIOPPO
TABACCO
SUGHERETE
TESSILI
CANAPA
LINO
POMACEE
MELE
PERE
DRUPACEE
ALBICOCCHE
CILIEGE
NETTARINE
PESCHE
SUSINE
AGRUMI
ARANCE
BERGAMOTTO
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI
MANDARANCE
MANDARINI
POMPELMI
SATSUMA
OLIVICOLE
OLIVE DA OLIO
OLIVE DA TAVOLA
VITICOLE
UVA DA TAVOLA
UVA DA VINO
FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA
GELSO
LAMPONI
MIRTILLI
MORE
NESPOLO DEL GIAPPONE
MANGO

Segue **FRUTTICOLE VARIE**
RIBES
UVA SPINA
ALTRE FRUTTICOLE
FRUTTA IN GUSCIO
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHIO
ORNAMENTALI
PIANTE FLORICOLE
FRONDE ORNAMENTALI
VIVAI ARBOREE E ERBACEE
VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO
VIVAI DI VITI
VIVAI DI PIANTE ERBACEE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO
Arbusti
Erbacee perenni
Piante da fiore
Palme
Rampicanti
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Rosai
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO
Siepi
Alberi ornamentali sempreverdi
Alberi ornamentali caducifoglie
Altre ornamentali
VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PIANTE AROMATICHE
ANICE
BASILICO
CORIANDOLO
PEPERONCINO
PREZZEMOLO
ALTRE AROMATICHE
ALTRE COLTURE
MIRTO
ROSA CANINA
ZAFFERANO
PIANTE OFFICINALI
PRODUZIONI sotto serre e tunnels
PRODUZIONI protette da reti antigrandine
PRODUZIONI protette da impianti antibrina
PRODUZIONI DA SEME
GOJI
FUNGHI COLTIVATI
QUINOA

1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2.2 Altre avversità

1.2.2.1 Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2.2 Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIEMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
SERRE PER FUNGICOLTURA – strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato
OMBRAI – strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 INSIEME DELLE AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE – TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE – ECCESSO DI PIOGGIA – GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)

1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (erwinia amylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (apple proliferation phytoplasma)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (anoplophora spp)
MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)

1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

Obbligatorie:

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI

Facoltative:

LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie:

PESTE SUINA CLASSICA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA

Facoltative:

PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie:

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

Facoltativa:

SCRAPIE

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatoria:

NEWCASTLE

Facoltative:

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI
TRICOMONIASI AVIARIA
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE

1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie:

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

Facoltative:

VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
NOSEMIASI

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI

Obbligatorie:

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

Facoltative:

ARTERITE VIRALE
INFUENZA EQUINA

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie:

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

Facoltative:

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOZOONOSI
DERMATOFITOSI

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
MANCATA PRODUZIONE DI MIELE
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO
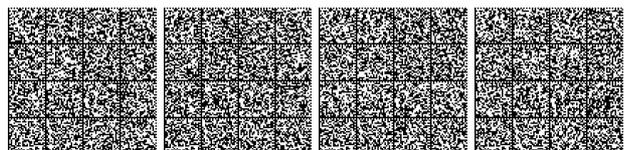
ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI

UVA
UVA DA VINO
UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE
UVA DA TAVOLA
UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE
FRUTTA
ACTINIDIA
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE
ALBICOCCHE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
CILIEGE
CILIEGIE PROTETTE
NETTARINE
NETTARINE PRECOCI
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
MELE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA
PERE
PERE PRECOCI
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE
PESCHE PRECOCI
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE
SUSINE PRECOCI
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia)
ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare)
BERGAMOTTI
CEDRO
KUMQUAT
LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello)
LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale)
MANDARANCE
MANDARANCE PRECOCI
MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli)
MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune)
POMPELMI
SATSUMA
CACHI
CASTAGNE
FICHI
FICHI D'INDIA
GELSI
LAMPONI
LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE,
MIRTILLI PROTETTI
MIRTILLI
MORE
MORE SOTTO RETE ANTIGRANDINE
NESPOLE DEL GIAPPONE
MANGO
RIBES
RIBES SOTTO RETE ANTIGRANDINE
UVA SPINA
MANDORLE
NOCCIOLE
NOCI
PISTACCHI
GIUGGIOLE
MELAGRANE
AVOCADO
CEREALI
AVENA
FARRO
FRUMENTO DURO
FRUMENTO TENERO
GRAMINACEE AUTUNNO VERNINE DA BIOMASSA (Orzo, Frumento, Segale e Triticale)
MIGLIO
ORZO
SEGALE
TRITICALE
FRUMENTO DURO SEME
FRUMENTO TENERO SEME
ORZO SEME
SEGALE DA SEME
RISO
RISO INDICA
MAIS E ALTRE
MAIS DA GRANELLA
MAIS DA SEME
MAIS DOLCE
MAIS DA INSILAGGIO
MAIS DA BIOMASSA
SORGO
SORGO DA BIOMASSA
GRANO SARACENO
ORTIVE E ORNAMENTALI
AGLIO
ASPARAGO
BIETA DA COSTA
BIETA LISCIA DA TAGLIO
BROCCOLETTO
BROCCOLO
CARCIOFO
CARDO
CAROTA
CAVOLFIORE
CAVOLO CAPPUCCIO
CAVOLO VERZA
CAVOLO NERO
CETRIOLI
CIPOLLE
CIPOLLINE
COCOMERI
FINOCCHI
FIORI DI ZUCCHINA
FRAGOLE
FRAGOLE PROTETTE
INSALATE
MELANZANE
MELONI
PEPERONI
PORRO
RADICCHIO
LATTUGA
CICORIA

Segue **ORTIVE E ORNAMENTALI**	Segue **VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO**
ENDIVIA	Rampicanti
RAPA	Siepi
BARBABIETOLA ROSSA	Alberi ornamentali sempreverdi
RAVANELLO	Alberi ornamentali caducifoglie
SCALOGNO	Rosai
SEDANO	Altre ornamentali
SEDANO DA SEME	**VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO**
SOIA EDAMAME	Siepi
SPINACI	Alberi ornamentali sempreverdi
ZUCCA	Alberi ornamentali caducifoglie
ZUCCHINA FIORE	Altre ornamentali
ZUCCHINE	VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI
FAGIOLI	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO
FAGIOLINI	VIVAI DI PIOPPI
FAVE	VIVAI DI VITI.
PISELLI	VIVAI DI PIANTE FORESTALI
PISELLI SEME	**ALTRE COLTURE**
BARBABIETOLA ROSSA SEME	ARACHIDI
CAROTA SEME	CECI
CAVOLFIORE SEME	CICERCHIA
CAVOLI SEME	FAVINO
CETRIOLI SEME	FAVINO DA SEME
CICORIA SEME	LENTICCHIE
CIPOLLA SEME	LUPINI
FINOCCHIO SEME	ERBA MEDICA
FAGIOLO SEME	ERBA MEDICA SEME
FAGIOLINO SEME	ERBAI GRAMINACEE
INDIVIA SEME	ERBAI LEGUMINOSE
LATTUGHE SEME	ERBAI MISTI
PORRO SEME	LOIETTO
RAPA SEME	LOIETTO DA SEME
RAVANELLO SEME	LUPINELLA
SPINACIO SEME	PISELLO PROTEICO
ZUCCA SEME	PRATO
ZUCCHINE SEME	PRATO PASCOLO
ORTICOLE SOTTO SERRA	SULLA
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	TRIFOGLIO
FLORICOLE IN PIENO CAMPO	TRIFOGLIO SEME
FLORICOLE SOTTO SERRA	ERBACEE DA BIOMASSA
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	ARBOREE DA BIOMASSA
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	PIOPPO
POMODORI	SUGHERETE
POMODORO CONCENTRATO	CANAPA
POMODORO DA TAVOLA	CANAPA DA SEME
POMODORO PELATO	LINO
ALTRE INDUSTRIALI	ANICE
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	ANICE STELLATO
COLZA	ANICE STELLATO DA SEME
SENAPE	BASILICO
GIRASOLE	BASILICO DA SEME
SOIA	CORIANDOLO
PATATA	CORIANDOLO DA SEME
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME	CRESCIONE DA SEME
COLZA SEME	LINO DA SEME NON TESSILE
GIRASOLE SEME	ANETO DA SEME
PATATA DA SEME	PEPERONCINO
TABACCO	PREZZEMOLO
OLIVE	PREZZEMOLO SEME
OLIVE OLIO	RUCOLA SEME
OLIVE TAVOLA	MIRTO
VIVAI	ROSA CANINA
ASTONI PIANTE FRUTTO	ZAFFERANO PISTILLI
NESTI DI VITI	ZAFFERANO BULBI
PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	LUPPOLO
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	FIENO GRECO
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	BORRAGINE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO	PIANTE AROMATICHE
Arbusti	PIANTE OFFICINALI
Erbacee perenni	GOJI
Piante da fiore	FUNGHI COLTIVATI SOTTO PROTEZIONE
Palme	QUINOA

ALLEGATO 3

METODOLOGIA DI CALCOLO
DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI

COLTURE

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza (come classificate all'articolo 3 comma 2 e all'articolo 8 comma 2), calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, è introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)* , sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

2 - nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'articolo 3 comma 2 lettera *c)*, sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa è incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche è pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

STRUTTURE

Il parametro contributivo delle strutture aziendali è pari alla tariffa media nazionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'anno)/(somma dei valori assicurati nell'anno)] x 100, tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo può essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

NUOVI ASSICURATI

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA. I dati relativi ai nuovi assicurati sono esclusi dalla metodologia per il calcolo dei parametri.

LIMITI MASSIMI

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversità, con particolare riferimento a quelle catastrofali, il parametro contributivo massimo per la tipologia di polizze di cui all'articolo 3 comma 2 lettera *c)*, è: 20 per la frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, Piante di vite Portinnesto, Vivai di Vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato l. Per la tipologia di polizza di cui all'articolo 3, comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d)* il parametro massimo è 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche è pari a 15.

In ogni caso (considerando anche i nuovi assicurati) il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali è pari a 1,5.

ALLEGATO 4

2 - DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I - EVENTI AVVERSI

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 30° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aereosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II – GARANZIE

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'articolo 3 comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e degli attacchi parassitari.

In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata, pari alla media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'articolo 5 ter del d.lgs. n. 102/04, o a quella effettivamente ottenibile nell'anno, se inferiore.

III - GARANZIE ZOOTECNIA

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che si verificano nel periodo di fioritura delle piante nettarifere oggetto di bottinatura:

- Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

- Siccità: oltre alla definizione dell'evento riportato per i vegetali, la stessa deve determinare una riduzione della produzione nettarifera delle specie vegetali oggetto di bottinatura.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'articolo 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

16A01543

DECRETO 30 dicembre 2015.

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto 24 febbraio 2000, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito con legge 24 aprile 2000, n. 92, il quale reca la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione di accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000;

Visto il decreto 9 marzo 2001, il quale reca modifiche all'articolato ed all'allegato 1 del decreto soprarichiamato;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che all'art. 9, comma 9, prevede entro il 28 febbraio 2002 la rideterminazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali dei quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione di cui al decreto 24 febbraio 2000 predetto;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con la quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 settembre 2013, n. 218, relativo al Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, n. 1622, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» con la quale sono previste riduzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio ammessi alla riduzione di accise, modificata da ultimo dalla legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Visto che l'art. 1, comma 710 della suddetta legge n. 147 prevede che la percentuale del «5 per cento» indicata all'art. 1, comma 517, primo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sia sostituita con la percentuale del «15 per cento», come modificato da ultimo dalla legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
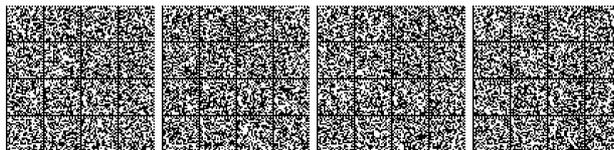
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, integrato e modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2014;

Considerate le richieste di ulteriori modifiche ed integrazioni dei decreti di cui sopra pervenute dalle regioni e province autonome sulla base di motivate esigenze;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014 recante modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2014;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015 recante modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa» in corso di registrazione presso la Corte dei conti ai fini della successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto opportuno procedere alle modifiche ed integrazioni di cui sopra emanando per praticità degli utilizzatori un nuovo provvedimento abrogativo dei precedenti, volto ad accrescere la coerenza interna degli stessi ed a migliorarne ulteriormente l'aderenza alle diversificate realtà e condizioni produttive rispettando il criterio della standardizzazione;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei valori medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura

1. I valori medi standardizzati di prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alle premesse, intese queste ultime quali produzioni vegetali protette definiti dal parametro ettarocoltura, ovvero da altri parametri, sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Le assegnazioni, di cui al comma precedente, sono concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati indicati nell'allegato 1 previa corrispondente richiesta e dichiarazione di avvenuto impiego di quanto concesso nel periodo precedente; nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di prodotto petrolifero pari a quello indicato nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare.

3. I valori relativi alla silvicoltura, alle colture, agli allevamenti, alla prima trasformazione dei prodotti agricoli, agli impianti ed ai lavori non previsti nell'allegato 1 sono determinati per i singoli interventi da appositi atti amministrativi approvati da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto, per quanto possibile, dei valori stabiliti nell'allegato 1 e comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Per i valori relativi a macchine alimentate a benzina, fermo restando quanto stabilito nella tabella A del decreto legislativo n. 504/1995, si fa riferimento a quelli indicati nell'allegato 1, determinati per i singoli interventi ovvero definiti da ciascuna regione o provincia autonoma e comunicati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Le regioni e le province autonome per le determinazioni dei valori previste ai commi 3 e 4, nonché per le maggiorazioni previste al seguente art. 2 e per le assegnazioni derivanti da particolari situazioni non previste dall'art. 2, possono sentire le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche.

6. Le regioni e le province Autonome per esigenze legate all'implementazione e alla gestione dei propri sistemi informativi possono modificare lo schema delle tabelle di cui all'allegato 1 fermo restando quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 2.

Maggiorazioni dei valori

1. Le regioni e le province autonome, per le peculiarità del proprio territorio, quali:

a) condizioni climatiche particolari per l'irrigazione, il riscaldamento delle serre e degli allevamenti;

b) elevate profondità delle falde da cui attingere e specificità colturali per l'irrigazione;

c) ordinamenti e tecniche colturali particolari localmente in uso;

possono disporre motivate maggiorazioni delle attribuzioni di cui all'allegato 1, entro la misura massima del 100% dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Le regioni e le province autonome possono, altresì, nei seguenti casi:

a) avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l'anno;

b) siccità e alluvioni;

c) fitopatie di eccezionale gravità;

concedere ulteriori maggiorazioni, oltre quelle previste all'allegato 1, al verificarsi delle circostanze transitorie di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* del presente comma e limitatamente alle assegnazioni dell'anno corrente.

Art. 3.

Impiego degli oli vegetali non modificati chimicamente in agricoltura

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 e comma 5, e di cui all'art. 2, si applicano anche agli oli vegetali non modificati chimicamente, di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Norme finali

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 15 gennaio 2014, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2014 e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 novembre 2015 sono abrogati dal 1° gennaio 2016.

2. Eventuali modifiche all'allegato 1 previste da leggi di stabilità sono automaticamente applicate dalle Regioni e Province Autonome.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2016.

Roma, 30 dicembre 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 369
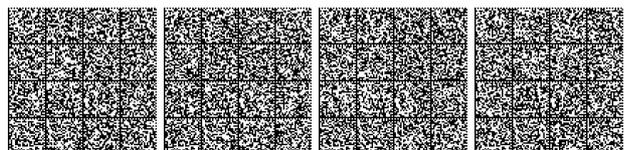
ALLEGATO 1

Lavori		**ordinari**	**altri**
1. Cereali autunno vernini (grano - avena - orzo - triticale - farro ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
1.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
1.2	aratura/zappatura	70	
1.3	lavorazione a due strati*		80
1.4	erpicatura/affinatura	25	
1.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
1.6	rullatura	4	
1.7	semina	10	
1.8	concimazione	10	
1.9	diserbo/trattamenti #	15	
1.10	mietitrebbiatura	45	
1.11	raccolta paglia - pressatura paglia - rotoimballatura -	20	
1.12	trasporti	20	
1.13	irrigazione di soccorso		96
1.14	essiccazione		132
1.15	trattamenti fitosanitari straordinari		30
1.16	trinciatura e raccolta**	45	
1.17	insilamento anche con silobag **	10	
1.18	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
1.19	semina combinata****		25
1.20	semina su sodo***		20
1.21	ripuntatura su semina su sodo***		50
1.22	disseccamento preparativo semina su sodo ****		15
1.23	spandimento reflui		30
1.24	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
1.25	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
1.26	movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale		20 LITRI/HA

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

**TRINCIATURA E RACCOLTA - INSILAMENTO E DESILAMENTO IN IMPIANTO DI BIOGAS SONO ALTERNATIVI A MIETITREBBIATURA E RACCOLTA

*** LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangi-zollatura fresatura- Semina- semina combinata

****LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA

se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.

	Lavori	**ordinari**	**altri**
2. RISO		**l/ha**	**l/ha**
2.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
2.2	arginatura	24	
2.3	aratura/zappatura	70	
2.4	lavorazione a due strati*		80
2.5	erpicatura/affinatura	25	
2.6	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
2.7	livellamento	12	
2.8	semina	10	
2.9	concimazione	10	
2.10	diserbo/trattamenti	36	
2.11	mietitrebbiatura	50	
2.12	raccolta paglia - pressatura paglia - trinciatura paglia	20	
2.13	trasporti	20	
2.14	regimazione acque (immissione e svuotamento con sollevamento meccanico)	100	
2.15	essiccazione		210
2.16	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
2.17	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
2.18	movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale		20 LITRI/HA

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

	Lavori	**ordinari**	**altri**
3. MAIS E SORGO (da granella, foraggero e per biomassa)		**l/ha**	**l/ha**
3.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
3.2	aratura/zappatura	70	
3.3	lavorazione a due strati*		80
3.4	erpicatura/affinatura	25	
3.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
3.6	rullatura ***	4	
3.7	semina	10	
	semina combinata	25	
3.8	concimazione	25	
3.9	sarchiatura	14	
3.10	diserbo/trattamenti	20	
3.11	mietitrebbiatura	50	
3.12	raccolta pastone #	45	
3.13	raccolta trinciato##	60	
3.14	raccolta stocchi/pressatura stocchi/rotoimballatura###	20	
3.15	Insilamento ####	25	
3.16	trinciatura stocchi ###	22	
3.17	trasporti	20	
3.18	irrigazione	132	
3.19	essiccazione	263	
3.20	trattamento fitosanitario e diserbo straordinario		30
3.21	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
3.22	semina su sodo***		20
3.23	ripuntatura su semina su sodo***		50
3.24	disseccamento preparativo semina su sodo ***		15
3.25	spandimento reflui		30
3.26	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
3.27	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
3.28	movimentazione cereali negli essiccatoi con macchine munite di pala frontale		20 LITRI/HA

per lavori straordinari si intendono i lavori necessari a mettere a coltura seguito di variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

alternativa a raccolta granella, essiccazione granella, raccolta trinciati

alternativa a raccolta granella, essiccazione granella, raccolta pastone

alternativa alla raccolta del trinciato, una lavorazione esclude l'altra

alternativa a raccolta granella, essiccazione granella

**trinciatura e raccolta - insilamento e desilamento in impianto di biogas sono alternativi a mietitrebbiatura e raccolta

*** la semina su sodo, ripuntatura su semina su sodo e disseccamento preparativo semina su sodo sono alternative aratura/zappatura - lavorazione a due strati - erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- semina- semina combinata

****la semina combinata e' alternativa erpicatura semina e semina su sodo e ripuntatura
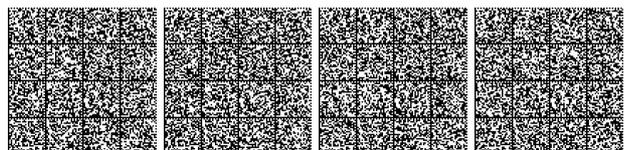
	Lavori	ordinari	altri
4. ERBAI (loietto - veccia - trifoglio - miscuglio di cereali – sulla -miscuglio di leguminose per la produzione di foraggio o seme ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
4.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
4.2	aratura/zappatura	70	
4.3	erpicatura/affinatura	25	
4.4	estirpatura/fresatura/frangizollatura#	25	
4.5	concimazione	10	
4.6	semina	10	
4.7	rullatura	4	
4.8	falciatura	10	
4.9	arieggiamento e andanatura	15	
4.10	raccolta- pressatura - rotoimballatura -	15	
4.11	fasciatura balle	5	
4.12	trinciatura e raccolta #	45	
4.13	insilamento #	10	
4.14	raccolta seme con mietitrebbiatrice	45	
4.15	essiccazione		163
4.16	trasporti	20	
4.17	irrigazione		66
4.18	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
4.19	semina su sodo***		20
4.20	spandimento reflui		30
4.21	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
4.22	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.
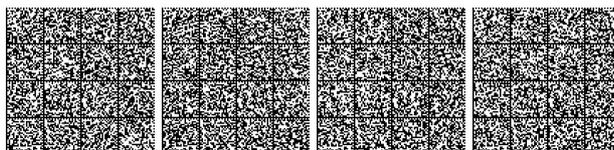
	Lavori	ordinari	altri
5. SET ASIDE - CONDIZIONALITA'		**l/ha**	**l/ha**
5.1	aratura/zappatura	70	
5.2	lavorazione a due strati*		80
5.3	estirpatura/fresatura/frangizollatura/falciatura/erpicatura/trinciatura	25	
5.4	scavo fossi	2l/m (max 100 metri/ha)	
5.5	pulizia fossi/scavo scoline	13l/ha	

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

	Lavori	ordinari	altri
6 Prati avvicendati (erba medica - lupinella - trifoglio - miscuglio graminacee)			
I° anno		**l/ha**	**l/ha**
6.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
6.2	aratura/zappatura	70	
6.3	erpicatura/affinatura	25	
6.4	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
6.5	concimazione	10	
6.6	semina	10	
6.7	rullatura	4	
6.8	falciatura (fino al massimo di 4 sfalci)	10	
6.9	arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)	20	
6.10	raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)	15	
6.11	fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)	5	
6.12	trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4)#	45	
6.13	insilamento (fino ad un massimo di 4)#	10	
6.14	essiccazione (fino ad un massimo di 4 operazioni annue)		40
6.15	trasporti (fino ad un massimo di 4)	20	
6.16	irrigazione (fino ad un massimo di 4)		35
6.17	spandimento reflui	30	
6.18	desilamento per caricamento in impianto biogas#		30
	# alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento ed andanatura, pressatura-raccolta, fasciatura balle ed essiccazione		
Anni successivi		**l/ha**	**l/ha**
6.19	concimazione	10	
6.20	rullatura	4	
6.21	falciatura (fino al massimo di 4 sfalci)	10	
6.22	arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)	20	
6.23	raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)	15	
6.24	raccolta seme con mietitrebbia	45	
6.25	fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)	5	
6.26	trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4)#	45	
6.27	insilamento (fino ad un massimo di 4)#	10	
6.28	essiccazione (fino ad un massimo di 4)		40
6.29	trasporti (fino ad un massimo di 4)	20	
6.30	irrigazione (fino ad un massimo di 4)		35
6.31	desilamento per caricamento in impianto biogas#		30
6.32	spandimento reflui	30	
6.33	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
6.34	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento ed andanatura, pressatura-raccolta, fasciatura balle essiccazione
in caso di raccolta seme con mietitrebbiatrice max 3 operazioni laddove ne erano previste 4

(*) Per terreni asciutti si considerano 2 falciature ogni anno

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO
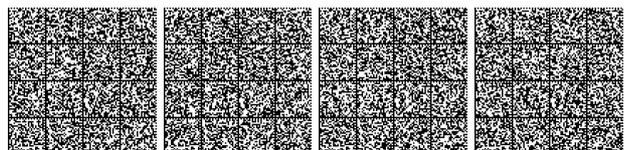
7. PRATOPASCOLO - PRATO PERMANENTE		l/ha	l/ha
	Lavori	**ordinari**	**altri**
7.1	concimazione	10	
7.2	rullatura	4	
7.3	falciatura (fino al massimo di 4 sfalci) *	10	
7.4	arieggiamento e andanatura (fino al massimo di 4)*	20	
7.5	raccolta - pressatura - rotoimballatura (fino ad un massimo di 4)*	15	
7.6	fasciatura balle (fino ad un massimo di 4)*	5	
7.7	trinciatura e raccolta (fino ad un massimo di 4)#	45	
7.8	essiccazione (fino ad un massimo di 4)*		40
7.9	trasporti (fino ad un massimo di 4)*	20	
7.10	irrigazione (fino ad un massimo di 4)*		35
7.11	spandimento reflui	30	
7.12	pulizia post pascolamento	22	
7.13	insilamento(fino ad un massimo di 4) #	10	
7.14	desilamento #	10	

*Per il pratopascolo le lavorazioni massime consentite sono 2 laddove ne sono previste 4 in tabella

alternativa alle operazioni di falciatura arieggiamento e andanatura, pressatura - rotoimballatura - fasciatura balle - raccolta paglia - essiccazione

	Lavori	**ordinari**	**altri**
8. Pascolo		**l/ha**	**l/ha**
8.1	decespugliamento pulizia infestanti	22	
8.2	Pulizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strade poderali	5	
8.3	trasporto animali	20	
8.4	spandimento reflui		30

	Lavori	**ordinari**	**altri**
9 Barbabietola da zucchero		**l/ha**	**l/ha**
9.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
9.2	aratura/zappatura	70	
9.3	lavorazione a due strati*		80
9.4	erpicatura/affinatura	25	
9.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
9.6	rullatura	4	
9.7	semina	10	
9.8	rincalzatura/sarchiatura	12	
9.9	concimazione	20	
9.10	diserbo/trattamenti	36	
9.11	raccolta a cantieri riuniti	65	

	Raccolta a cantieri separati:	-	-
9.12	escavazione		50
9.13	scollettatura		15
9.14	caricamento con sterratura**		35
9.15	caricamento		10
9.16	trasporti	15	
9.17	irrigazione		300
9.18	spandimento reflui		30
9.19	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
9.20	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

** alternativa al caricamento

	Lavori	ordinari	altri
10 LEGUMINOSE VERNINE (fava - favino - pisello proteico – ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
10.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
10.2	aratura/zappatura *	70	
10.3	lavorazione a due strati*		80
10.4	erpicatura/affinatura	25	
10.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
10.6	rullatura ***	4	
10.7	semina	10	
10.8	concimazione	10	
10.9	diserbo/trattamenti	20	
10.10	mietitrebbiatura	45	
10.11	raccolta e pressatura residui	20	
10.12	trasporti	20	
10.13	irrigazione di soccorso		96
10.14	essiccazione		132
10.15	trinciatura e raccolta**	45	
10.16	insilamento anche con silobag **	10	
10.17	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
10.18	semina combinata****		25
10.19	semina su sodo***		20
10.20	ripuntatura su semina su sodo ***		50
10.21	disseccamento preparativo semina su sodo ***		15
10.22	spandimento reflui		30
10.23	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
10.24	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

* lavorazione a due strati alternativa ad aratura/zappatura

** alternativa a mietitrebbiatura , raccolta e pressatura residui di lavorazione raccolta paglia - rotoimballatura

****LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA

***LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata

	Lavori	ordinari	altri
11. LEGUMINOSE PRIMAVERILI (cece - fagiolo - pisello - lenticchia - cicerchia - lupino – lino – coriandolo – arachide – fava, ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
11.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
11.2	aratura/zappatura	70	
11.3	lavorazione a due strati*		80
11.4	erpicatura/affinatura	25	
11.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
11.6	rullatura	4	
11.7	semina	10	
11.8	concimazione	10	
11.9	sarchiatura (escluse arachidi)	14	
11.10	diserbo/trattamenti #	15	
11.11	mietitrebbiatura	45	
11.12	raccolta e pressatura residui	20	
11.13	trasporti	20	
11.14	irrigazione	132	
11.15	essiccazione		132
11.16	trattamenti fitosanitari		30
11.17	rincalzatura (solo arachidi)	20	
11.18	escavazione e andanatura (solo arachidi)	40	
11.19	raccolta (solo arachidi)	20	
11.20	trinciatura e raccolta**	45	
11.21	insilamento anche con silobag **	10	
11.22	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
11.23	semina combinata****		25
11.24	semina su sodo***		20
11.25	ripuntatura su semina su sodo ***		50
11.26	disseccamento preparativo semina su sodo ****		15
11.27	spandimento reflui		30
11.28	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
11.29	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

** alternativa a mietitrebbiatura, raccolta e pressatura residui, essiccazione

***LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata

****LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA

se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 30/ha.

	Lavori	ordinari	altri
12. PROTEOLEAGINOSE (soia -colza - girasole - ricino, ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
12.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
12.2	aratura/zappatura	70	
12.3	lavorazione a due strati*		80
12.4	erpicatura/affinatura	25	
12.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
12.6	rullatura	4	
12.7	semina	10	
12.8	concimazione	10	
12.9	diserbo/trattamenti	15	
12.10	mietitrebbiatura	45	
12.11	trinciatura residui	15	
12.12	trasporti	20	
12.13	irrigazione (solo soia e girasole)		132
12.14	essiccazione (solo soia e girasole)		132
12.15	trinciatura e raccolta**	45	
12.16	insilamento anche con silobag **	10	
12.17	desilamento per caricamento in impianto biogas**		30
12.18	semina combinata****		25
12.19	semina su sodo***		20
12.20	ripuntatura su semina su sodo ***		50
12.21	disseccamento preparativo semina su sodo ****		15
12.23	spandimento reflui		30
12.25	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
12.26	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

** alternativa a mietitrebbiatura

***LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata

****LA SEMINA COMBINATA E' ALTERNATIVA A ERPICATURA, SEMINA, SEMINA SU SODO E RIPUNTATURA

	Lavori	ordinari	altri
13. Tabacco, pomodoro da industria		**l/ha**	**l/ha**
13.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
13.2	aratura/zappatura	70	
13.3	lavorazione a due strati*		80
13.4	erpicatura/affinatura	25	
13.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
13.6	rullatura	4	
13.7	assolcatura#	15	
13.8	semina ###	10	
13.9	trapianto ##	41	
13.10	sarchiatura/rincalzatura	26	
13.11	concimazione	20	
13.12	cimatura (solo tabacco)		10
13.13	diserbo/trattamenti (solo tabacco)	30	
13.14	diserbo/trattamenti (solo pomodoro)	45	
13.15	raccolta	57	
13.16	trasporti	20	
13.17	movimentazione bin	35	
13.18	irrigazione	450	
13.19	cura con impianti coibentati (solo tabacco)		600/t di prodotto secco
13.20	cura con impianti poco coibentati (solo tabacco)		850/t di prodotto secco
13.21	spandimento reflui		30
13.22	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
13.23	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

alternativa al Trapianto

alternativa alla Semina

alternativa alla solcatura

	Lavori	ordinari	altri
14. ORTIVE DA PIENO CAMPO (fagiolino - pisello - spinacio - cipolla - aglio - peperone - melanzana- cetriolo - cavolfiore - broccoli - finocchio - rapa - - pomodoro da tavola - patata - carota - sedano -basilico ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
14.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
14.2	aratura/zappatura	70	
14.3	lavorazione a due strati*		80
14.4	erpicatura/affinatura	25	
14.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
14.6	rullatura	4	
14.7	assolcatura#	15	
14.8	semina ###	10	
14.9	concimazione	25	
14.10	trapianto##	41	
14.11	diserbo/trattamenti **	30	
14.12	falciatura ####	15	
14.13	falciatura e raccolta basilico(fino a un massimo di 4)	15	
14.14	raccolta ####	46	
14.15	raccolta con agevolatrice ####	60	
14.16	raccolta patata	80	
14.17	trasporti	20	
14.18	movimentazione bin	35	
14.19	irrigazione	300	
14.20	pacciamatura	20	
14.21	sarchiatura/rincalzatura	16	
14.22	spandimento reflui		30
14.23	stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
14.24	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
14.25	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

alternativa al Trapianto

alternativa alla Semina

alternativa alla solcatura

raccolta con agevolatrice è alternativa a raccolta

raccolta, raccolta con agevolatrice e falciatura sono alternative

** se in alternativa gli interventi sono fatti seguendo il metodo biologico si concede il beneficio pari a litri 60/ha.

Lavori		**ordinari**	**altri**
15. COCOMERO MELONE ZUCCA		**l/ha**	**l/ha**
15.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
15.2	aratura/zappatura	70	
15.3	lavorazione a due strati*		80
15.4	erpicatura/affinatura	25	
15.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
15.6	assolcatura#	15	
15.7	semina ###	10	
15.8	concimazione	25	
15.9	trapianto##	41	
15.10	diserbo/trattamenti	30	
15.11	raccolta **	46	
15.12	raccolta con agevolatrice	79	
15.13	movimentazione bin	35	
15.14	trasporti	20	
15.15	irrigazione	300	
15.16	pacciamatura	20	
15.17	sarchiatura/rincalzatura	16	
15.18	spandimento reflui		30
15.19	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
15.20	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

alternativa al Trapianto

alternativa alla Semina

alternativa alla solcatura

** alternativa alla raccolta con agevolatrice

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

	Lavori	ordinari	altri
16. Lattuga-Insalate-Radicchi (ivi compresi quelli per le lavorazioni di IV gamma: lattuga - insalate da consumo fresco - radicchio -cicoria- indivia- rucola- ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
16.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
16.2	aratura/zappatura	70	
16.3	lavorazione a due strati*		80
16.4	erpicatura/affinatura	25	
16.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
16.6	assolcatura#	15	
16.7	concimazione	36	
16.8	semina ###	10	
16.9	trapianto##	41	
16.10	diserbo/trattamenti	40	
16.11	rippatura per arieggiamento	50	
16.12	raccolta **	46	
16.13	raccolta con agevolatrice	60	
16.14	trasporti	36	
16.15	irrigazione	300	
16.16	asciugatura e finissaggio (solo radicchi)	120	
16.17	pacciamatura	20	
16.18	movimentazione bins	35	
16.19	sarchiatura	16	
16.20	spandimento reflui		30
16.21	stereo-vaporizzazione		1,5l/mq
16.22	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
16.23	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

alternativa al Trapianto

alternativa alla Semina

alternativa alla Assolcatura e al Trapianto

** raccolta alternativa a raccolta conagevolatrice

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

	Lavori	**ordinari**	**altri**
17. ORTIVE PLURIENNALI (carciofo, asparago, ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
	I ANNO		
17.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
17.2	aratura/zappatura	70	
17.3	lavorazione a due strati*		80
17.4	erpicatura/affinatura	25	
17.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
17.6	rincalzatura (solo carciofo)	16	
17.7	assolcatura#	15	
17.8	chiusura asparagiaia/baulatura	70	
17.9	fresatura interfilare	40	
17.10	copertura, distribuzione paglia (solo asparago)	15	
17.11	concimazione	25	
17.12	trapianto##	20	
17.13	diserbo/trattamenti	30	
17.14	raccolta (solo carciofo)	46	
17.15	movimentazione bin (solo carciofo)	35	
17.16	sfalciatura (solo asparago)	15	
17.17	trasporti	20	
17.18	irrigazione	300	
17.19	spandimento reflui		30
17.20	geodisinfestazione (solo carciofo)	10	
17.21	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
17.22	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
	II ANNO e successivi		
17.23	apertura asparagiaia	25	
17.24	chiusura asparagiaia/baulatura	70	
17.25	rincalzatura (solo carciofo)	16	
17.28	fresatura interfilare	40	
17.29	copertura, distribuzione paglia (solo asparago)	15	
17.30	concimazione	25	
17.31	sfalciatura	20	
17.32	trinciatura residui colturali	20	
17.33	diserbo/trattamenti	30	
17.34	raccolta (solo carciofo)	46	
17.35	movimentazione bin (solo carciofo)	35	
17.37	trasporti	20	
17.38	irrigazione	300	
17.39	geo-disinfestazione (solo carciofo)	10	
17.40	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
17.41	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

alternativa al Trapianto

alternativa alla Semina

alternativa alla assolcatura

*la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

	Lavori	ordinari	altri
18. Vite da vino e vite da tavola		**l/ha**	**l/ha**
18.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
18.2	Potatura meccanica	36	
18.3	Trinciatura (o raccolta) sarmenti	26	
18.4	Trattamenti	150	
18.5	Concimazione	36	
18.6	Spandimento reflui		30
18.7	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
18.8	Rippatura*	25	
18.9	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
18.10	Pacciamatura		20
18.11	Potatura verde/spollonatura	20	
18.12	Sfogliatura meccanica	40	
18.13	Raccolta #	50	
18.14	Trasporti	80	
18.15	Copertura e scopertura con teli (solo da tavola)	100	
18.16	Copertura e scopertura con rete antigrandine	80	
18.17	Irrigazione uva da vino	400	
18.18	Irrigazione uva da tavola	600	
18.19	Raccolta con macchine specializzate #	90	
18.20	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
18.21	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

* alternativo alla zappatura

la raccolta con macchine specializzate è alternativa alla raccolta

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.
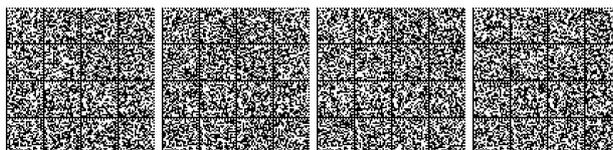
	Lavori	**ordinari**	**altri**
19. FRUTTA POLPOSA (melo, pero, melograno, susino, prugna, loto, fico, nespolo, cotogno, albicocco, ciliegio, pesco, fico d'india, kiwi, ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
19.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
19.2	Copertura e scopertura con rete antigrandine	80	
19.3	Potatura meccanica	36	
19.4	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
19.5	Trattamenti	170	
19.6	Concimazione	36	
19.7	Spandimento reflui	30	
19.8	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
19.9	Rippatura*	25	
19.10	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
19.11	Pacciamatura	20	
19.12	Potatura verde/Spollonatura	12	
19.13	Lavorazione superficiale del terreno sottochioma negli impianti di pesco	60	
19.14	Raccolta	80	
19.15	Trasporti	~~80~~ 86	
19.16	Movimentazione bin	35	
19.17	Irrigazione	400	
19.18	Irrigazione anti-brina		100
19.19	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
19.20	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

* alternativo alla zappatura
NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.

	Lavori	ordinari	altri
20. FRUTTA A GUSCIO (noce, nocciolo, mandorlo, pistacchio, carrubo, castagno, ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
20.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
20.2	Potatura meccanica	36	
20.3	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
20.4	Trattamenti	130	
20.5	Concimazione	36	
20.6	Spandimento reflui	30	
20.7	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
20.8	Rippatura*	25	
20.9	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
20.10	Potatura verde/spollonatura	12	
20.11	Essiccazione (solo noci e nocciole)		240
20.12	Smallatura	150	
20.13	Raccolta	80	
20.14	Trasporti	80	
20.15	Movimentazione bin	35	
20.16	Irrigazione	400	
20.17	Irrigazione anti-brina (solo mandorlo)		100
20.18	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
20.19	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

* alternativo alla zappatura
NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.

	Lavori	ordinari	altri
21. OLIVETI (olive da olio - olive da mensa)		**l/ha**	**l/ha**
21.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
21.2	Potatura meccanica	36	
21.3	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
21.4	Trattamenti	100	
21.5	Concimazione	36	
21.6	Spandimento reflui		30
21.7	Spandimento acque di vegetazione	10	
21.8	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
21.9	Rippatura*	25	
21.10	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
21.11	Potatura verde/spollonatura	12	
21.12	Raccolta	90	
21.13	Trasporti	80	
21.14	Prima lavorazione per impianti aziendali e/o cooperativi	2 l/q.le	
21.15	Movimentazione bin	35	
21.16	Irrigazione	400	
21.17	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
21.18	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha

* alternativo alla zappatura
NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.
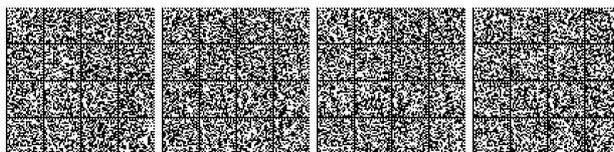
	Lavori	ordinari	altri
22. AGRUMETI		**l/ha**	**l/ha**
22.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
22.2	Potatura meccanica	36	
22.3	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
22.4	Trattamenti	100	
22.5	Concimazione	36	
22.6	Spandimento reflui		30
22.7	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
22.8	Rippatura*	25	
22.9	Diserbo-falciatura-trinciatura erba *	80	
22.10	Potatura verde/spollonatura	12	
22.11	Raccolta	50	
22.12	Trasporti	80	
22.13	Movimentazione bin	35	
22.14	Irrigazione	400	
22.15	Copertura e scopertura con rete antigrandine	80	
22.16	Irrigazione anti-brina		100
22.17	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
22.18	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha

* alternativo alla zappatura

NOTA: I lavori preparatori di base (ESPIANTO-IMPIANTO) per l'olivo, vite da tavola e da vino, frutta a guscio e polposa e agrumeti consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo e copertura per alloggiamento tiranti, scavo per posa a dimora delle piante, trasporto pali, posa in opera di impalco di copertura, espianto, smontaggio impalco di copertura, taglio piante, trasporti, scavo di pulizia.
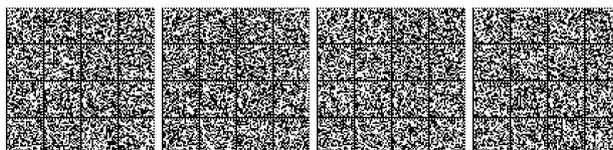
	Lavori	**ordinari**	**altri**
23. PICCOLI FRUTTI E MINORI (ribes, mirtillo, more, lampone, rosa canina, ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
23.1	Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		80
23.2	Potatura meccanica	36	
23.3	Trinciatura (o raccolta residui di potatura)	26	
23.4	Trattamenti	70	
23.5	Concimazione	70	
23.6	Spandimento reflui		30
23.7	Zappatura (e altri lavori al terreno)	120	
23.8	Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba **	80	
23.9	Raccolta	50	
23.10	Trasporti	20	
23.11	Irrigazione	160	
23.12	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
23.13	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha
23.14	pacciamatura	20	
23.15	trapianto	15	

** alternativo alla zappatura
PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

	Lavori	**ordinari**	**altri**
24 FRAGOLA		**l/ha**	**l/ha**
24.1	Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		80
24.2	Aratura/zappatura	70	
24.3	Erpicatura/affinatura	25	
24.4	Estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
24.5	Assolcatura*	15	
24.6	Concimazione	60	
24.7	Trapianto*	20	
24.8	Baulatura	40	
24.9	Diserbo/trattamenti	120	
24.10	Raccolta	40	
24.11	Trasporti	25	
24.12	Irrigazione	300	
24.13	Pacciamatura	20	
24.14	Sarchiatura/rincalzatura**	16	
24.15	spandimento reflui		30
24.16	Copertura e scopertura con teli		100
24.17	Trasporto e smaltimento torba***	90	
24.18	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
24.19	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

* alternativa al trapianto

** alternativo alla pacciamatura

*** Solo per coltivazioni fuori terra

	Lavori	**ordinari**	**altri**
25. PIANTE OFFICINALI-AROMATICHE (rosmarino, menta, ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
25.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		80
25.2	aratura/zappatura	70	
25.3	erpicatura/affinatura	25	
25.4	estirpatura/fresatura/frangizollatura	~~25~~ 30	
25.5	assolcatura	15	
25.6	trattamenti	15	
25.7	concimazione	24	
25.8	spandimento reflui		30
25.9	semina***	20	
25.10	trapianto	20	
25.11	rullatura***	10	
25.12	diserbo/ falciatura/ trinciatura erba	40	
25.13	raccolta	45	
25.14	trasporti	20	
25.15	irrigazione	180	
25.16	essiccazione	90l/t di prodotto verde	
25.17	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
25.18	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
25.19	distillazione	75l/t di prodotto verde	

*** alternativi al trapianto

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

	Lavori	ordinari	altri
26. TARTUFAIE		**l/ha**	**l/ha**
	I anno		
26.1	Lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)		80
26.2	aratura	70	
26.3	erpicatura	25	
26.4	Concimazione	24	
26.5	messa a dimora piante micorrizzate	50	
26.6	Spandimento reflui		30
26.7	Diserbo/ falciatura/ trinciatura erba	80	
26.8	Irrigazione	150	
26.9	trasporto	40	
26.10	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
26.11	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha

	II anno e successivi		
26.14	erpicatura/fresatura	25	
26.15	Concimazione	24	
26.16	Trattamenti	20	
26.17	falciatura/ trinciatura erba(2 lavorazioni)	80	
26.18	Irrigazione di soccorso		100
26.19	trasporto	10	
26.20	SCAVO FOSSI		2l/m (max 100 metri/ha)
26.21	PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE		13l/ha

27. PIANTE DA FIBRA (canapa, lino, kenaf, ecc.)		**l/ha**	**l/ha**
27.1	lavori straordinari preparatori di base (per ciascuna lavorazione)*		80
27.2	aratura/zappatura	70	
27.3	lavorazione a due strati**		80
27.4	erpicatura/affinatura	25	
27.5	estirpatura/fresatura/frangizollatura	25	
27.6	concimazione	10	
27.7	semina	10	
27.8	rullatura	4	
27.9	falciatura	10	
27.10	arieggiamento e andanatura	15	
27.11	raccolta- pressatura - rotoimballatura -residui di raccolta*	15	
27.12	raccolta seme con mietitrebbiatrice*	45	
27.13	essiccazione		163
27.14	trasporti	20	
27.15	irrigazione		66
27.16	semina su sodo***		20
27.17	spandimento reflui		30
27.18	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
27.19	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
27.20	diserbo	40	

PER LAVORI STRAORDINARI SI INTENDONO I LAVORI NECESSARI A METTERE A COLTURA SEGUITO DI VARIAZIONE DI ORDINAMENTO COLTURALE DA ARBOREO A ERBACEO

*la raccolta seme con mietitrebbiatrice è alternativa alla raccolta-pressatura-rotoimballatura

**la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all'aratura/zappatura

*** LA SEMINA SU SODO, RIPUNTATURA SU SEMINA SU SODO E DISSECCAMENTO PREPARATIVO SEMINA SU SODO SONO ALTERNATIVE Aratura/zappatura - Lavorazione a due strati - Erpicatura estirpatura frangizollatura fresatura- Semina- semina combinata

	Lavori	ordinari	altri
28. ZOLLE ERBOSE - PRATO PRONTO		**l/ha**	**l/ha**
28.1	Fresatura e rullatura	30	
28.2	Concimazione	10	
28.3	Semina	20	
28.4	Arieggiamento	15	
28.5	Stesura rete	10	
28.6	Tosatura o falciatura	80	
28.7	Taglio e rimozione manto erboso	150	

	Lavori	ordinari	altri
29. VIVAI		**l/ha**	**l/ha**
29.1	preparazione e stoccaggio di terreno vegetale *	350	
29.2	aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio	200	
29.3	rimozione materiale di risulta	60	
29.4	espianto	100	
29.5	fresatura	100	
29.6	concimazione	10	
29.7	trattamenti/ diserbo	110	
29.8	irrigazione	300	
29.9	movimentazione	100	
29.10	trapianto	40	
29.11	preparazione terreno per fitocelle	150	
29.12	trasporto fitocelle	200	
29.13	rincalzatura/pacciamatura	20	
29.14	trinciatura e raccolta sarmenti	26	
29.15	scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
29.16	pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
29.17	potatura		20/ha

* alternativo ad aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio

	Lavori	**ordinari**	**altri**
30. PIOPPO, ARBORETI DA LEGNO, LEGNO PER BIO-MASSA		**l/ha**	**l/ha**
30.1	Lavori preparatori di base (per ciascuna lavorazione prevista: VEDI NOTA)		80
30.2	Potatura	4	
30.3	Trattamenti	8	
30.4	Concimazione	23	
30.5	Zappatura (e altri lavori al terreno)	49	
30.6	Irrigazione		192
30.7	Taglio impianti ≥ 3 anni	80	
30.8	Raccolta con trinciatura solo Pioppo ≤2 anni	100	
30.9	Cippatura, estirpazione ceppaia e trinciatura (impianti ≥ 3 anni)	180	
30.10	Trasporto	40	
30.11	Pulizia fossi/scavo scoline		13l/ha
30.12	Scavo fossi		2l/m (max 100 metri/ha)
30.13	Diserbo/ falciatura/trinciatura erba	40	
30.14	Spandimento reflui		30

NOTA: I lavori preparatori di base (IMPIANTO) consistono in: scasso, dissodamento, frangizollatura, livellamento, aratura, raccolta meccanica delle pietre, scavo per posa a dimora delle piante, trasporti, scavo di pulizia.

	Lavori	ordinari	altri
31. SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI		**l/ha**	**l/ha**
31.1	Decespugliamento	40	
31.2	Taglio siepi	40	
31.3	Pulizia e taglio erbe infestanti	60	
31.4	Preparazione terreno per fitocelle	150	
31.5	Trasporto fitocelle	200	
31.6	Apertura e pulizia fasce antifuoco	100	
31.7	Trattamenti	50	
31.8	Taglio polloni presenti fino al 90% del soprassuolo	200	
31.9	Taglio piante sottomesse, aduggiate, morte	50	
31.10	Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti	26	
31.11	Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa	50	
31.12	Abbattimento e taglio del legname (per motosega)	2l/m^3	
31.13	Abbattimento e taglio del legname (con processore)	2l/m^3	
31.14	Altre operazioni di esbosco	3l/m^3	

	Lavori	**ordinari**	**altri**
32. FUNGAIA		**l/ha**	**l/ha**
	I anno		
32.1	*Preparazione compost:*		
~~32.1a~~	~~macinatura sottoprodotti miscelazione trasporto~~	~~1,2 l/q~~	-
~~32.1b~~	~~pastorizzazione compost~~	~~2,8 l/mc tunnel~~	-
32.2	preparazione della miscela del sub-strato	3 l/mq	
32.3	trinciatura miscela e somministrazione	5 l/mq	
32.4	trattamento termico dei pani nella zona di inoculo e nelle serre di incubazione	10 l/mq	
32.5	incubazione	2 l/mq	
32.6	trasferimento pani nella fungaia	2 l/mq	

per il riscaldamento si applicano i parametri relativi alle serre

33. Coltivazioni sotto serra (comprese fungaie)		**l/m³ mese**
33.1	Riscaldamento serra nord	1,5
33.2	Riscaldamento serra centro	1,2
33.2	Riscaldamento serra sud e isole	1,1

34. TRASFORMAZIONE PRODOTTI		
	Trasformazione latte	**l/q di latte lavorato**
34.1	Sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate nel ciclo di lavorazione	2
34.2	Bollitura acqua per salamoia formaggi, ecc.	2
34.3	Bollitura acqua a temperatura costante per la lavorazione della pasta filata	2
34.4	Mantenimento a temperatura costante per affioratura ricotta	2
34.5	Bollitura siero a temperatura costante per affioratura ricotta	2
34.6	Sterilizzazione del latte	2
34.7	Pastorizzazione del latte	2
34.8	Ciclo completo di trasformazione del latte *	14
34.9	Riscaldamento locali di stagionatura	6 l/mc
	Trasformazione delle olive in olio	
34.10	Riscaldamento delle masse	2 l/q di olive
34.11	Trasporto acque di vegetazione	3 l/q di acqua trasportata
	Trasformazione dei carciofi	
34.12	Riscaldamento acque per prima lavorazione del carciofo	2l/q di prodotto da trasformare
	Trasformazione prodotti ortofrutticoli	
34.13	Prima lavorazione	3l/q di prodotto da trasformare
34.14	Produzione di vapore per lavaggio bin	0,1 l per bin
	Cantine	
34.15	Prima lavorazione dell'uva	3 l/q di prodotto da trasformare
34.16	Produzione di vapore per pastorizzazione vino	3 l/hl vino
34.17	Produzione di vapore per lavaggio serbatoi	2l/hl acqua
	* alternativo a tutte le operazioni previste per la lavorazione del latte	

35. CONSORZI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE		
35.1	Pulizia banchine stradali consortili	20 l/km
35.2	Manutenzione e ripulitura canali di scolo	100 l/km
35.3	Sollevamento acqua	0,2 l/ CV*h

36. ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI		
36.1	**Bovini e bufalini da latte (oltre 6 mesi)**	**l/UBA**
	Senza carro unifeed	60
	Con carro unifeed	60 + 50
36.2	**Bovini e bufalini da carne (oltre 6 mesi)**	**l/UBA**
	Senza carro unifeed	60
	Con carro unifeed	60 + 50
36.3	**Vitelli (fino a 6 mesi)**	**l/capo**
	Senza carro unifeed	9

37. Allevamenti suini		
37.1	**Da riproduzione**	**l/scrofa**
	In ambiente non riscaldato	25
	In ambiente riscaldato	70
	Preparazione e miscelazione alimenti	4
37.2	**Da ingrasso**	**l/capo adulto**
		15
	Preparazione e miscelazione alimenti	4
37.3	**A ciclo chiuso**	Somma dei due precedenti

38. Allevamenti ovini e caprini		
38.1	allevamenti	10 l/capo adulto
38.2	allevamenti con carro unifeed	18 l/capo adulto

39. Allevamenti avicoli, cunicoli e struzzi		**l/capo adulto**
39.1	In ambiente non riscaldato	0,24
39.2	In ambiente riscaldato	1,2

40. Allevamenti equini e ungulati		**l/capo adulto**
40.1	Allevamento equino	50
40.2	Allevamento ungulati	20

41. Piscicoltura		
	Allevamenti intensivi	**l/q.le pesce prodotto**
41.1	Senza riscaldamento	12
	Allevamenti estensivi	**l/ha**
41.2	Senza riscaldamento	15

42. MOLLUSCHI E CROSTACEI		
42.1	**MOLLUSCHI**	**l/ha**
42.1.1	Raggiungimento aree di allevamento molluschicoltura	1600
42.1.2	Semina molluschicoltura	640
42.1.3	Raccolta molluschicoltura	2400
42.2	**CROSTACEI**	**l/ha**
42.2.1	Svuotamento ed essiccazione bacini	37
42.2.2	Fresatura dei bacini	13
42.2.3	Concimazione dei bacini	3
42.2.4	Allagamento dei bacini	55
42.2.5	Ricambio idrico quotidiano dei bacini	540
42.2.6	Distribuzione del mangime	55
42.2.7	Pulitura degli argini	37

43. APICOLTURA		**l/arnia**
43.1	Nomadismo apistico e movimentazione arnie	10 lt/100 arnie

44.ALLEVAMENTO CANINO		**l/capo**
44.1	Riscaldamento	5
44.2	Pulizia e disinfezione	2

45. Maggiorazioni alle operazioni di campo		
	Per le produzioni vegetali sono possibili le seguenti maggiorazioni massime:	
45.1	Terreni di medio impasto	50%
45.2	Terreni tenaci	80%
45.3	Terreni in pendenza ≥ 10%	20%
45.4	Terreni montani	20%

46. Maggiorazioni fuori campo		**l/ha**
46.1	Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agro-meccaniche e/o dagli agricoltori con aziende frammentate occorre tenere conto dei trasferimenti extra aziendali.	6

16A01523

DECRETO 22 gennaio 2016.

Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie recate dal regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare, l'art. 219, paragrafo 1 in combinato disposto con l'art. 218;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)*;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119;

Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi»;

Vista la decisione della Commissione, del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L52 del 23 febbraio 2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 ha attribuito all'Italia una dotazione finanziaria di € 25.017.897,00 al fine di garantire un sostegno ai produttori del settore zootecnico gravemente colpiti dalla crisi di mercato;

Visto il protocollo di intenti per la stabilità e la sostenibilità della filiera-casearia italiana, sottoscritto in data 26 novembre 2015 fra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale, le associazioni maggiormente rappresentative dei produttori agricoli e delle cooperative, l'associazione dell'industria lattiera italiana (Assolatte) e i principali rappresentanti della «Grande distribuzione», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si impegna a destinare la somma di 25 milioni di euro previsti per il settore zootecnico, ai sensi dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1853, alle imprese di allevamento per il latte prodotto e commercializzato nei mesi di dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016, settore particolarmente colpito dalla grave crisi economica finanziaria sviluppatasi a livello mondiale, manifestata dalla evidente contrazione dei prezzi alla produzione, aggravata dalla cessazione del regime delle quote latte e dall'intervenuta liberalizzazione delle produzioni che espone i produttori di latte a marcati fenomeni di volatilità dei prezzi, particolarmente evidenti nella campagna successiva a quella in cui tale regime era ancora in vigore;

Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 dispone che i pagamenti connessi al sostegno specifico in causa devono essere effettuati al più tardi entro il 30 giugno 2016;

Considerato che lo stesso regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 dispone che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, quanto prima e al massimo entro il 31 dicembre 2015, la definizione dei criteri obiettivi utilizzati per la concessione del sostegno e le disposizioni adottate per evitare una distorsione del mercato;

Considerata l'opportunità di destinare le risorse previste dal regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 ai soli produttori in regola con i pagamenti dei prelievi sul latte di vacca, in applicazione dell'art. 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007, al fine di evitare distorsioni di concorrenza;

Ritenuto di utilizzare quale criterio obiettivo, per l'erogazione della dotazione finanziaria resa disponibile dal menzionato regolamento delegato (UE) n. 2015/1853, la produzione realizzata e commercializzata da ciascuna azienda nel periodo di commercializzazione 2014-2015, nei limiti della quota disponibile per la stessa azienda, in applicazione degli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007;

Considerato che per i produttori di latte che hanno iniziato la loro attività successivamente al 31 marzo 2015 è opportuno fare riferimento ai dati più recenti, prendendo in considerazione, a tal fine, la produzione commercializzata dal giugno 2015 al novembre 2015;

Considerato che AGEA è l'organismo detentore del registro pubblico delle quote di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nonché organismo incaricato della contabilizzazione delle consegne effettuate dai produttori ai sensi dell'art. 9, comma 1, e delle vendite dirette, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 8, del medesimo decreto-legge n. 49/2003;

Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione finanziaria assegnata all'Italia dal regolamento delegato (UE) n. 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, pari a € 25.017.897,00, è ripartita tra i singoli produttori di latte di vacca, che risultano in attività al 31 dicembre 2015.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata proporzionalmente alla media mensile del quantitativo di latte di vacca prodotto e commercializzato, nei limiti della propria quota disponibile, nel periodo di commercializzazione 2014/2015, nel quadro dell'applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119.

3. Per i produttori che hanno iniziato la loro attività dopo il 31 marzo 2015, la ripartizione di cui al comma 1 è effettuata proporzionalmente alla media mensile del quantitativo di latte di vacca prodotto e commercializzato nel semestre «giugno-novembre 2015».

4. I produttori di cui al comma 3, che effettuano vendite dirette, presentano apposita domanda e documentano i quantitativi commercializzati secondo le modalità determinate da AGEA ai sensi dell'art. 2. Per i produttori di cui al comma 3, che consegnano il latte ad uno o più acquirenti, la ripartizione è effettuata sulla base dei dati presenti nel SIAN in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 aprile 2015.

5. Possono beneficiare dell'attribuzione della dotazione finanziaria di cui al comma 1 solo i produttori in regola con il pagamento dei prelievi di cui all'art. 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sul latte commercializzato in eccesso.

Art. 2.

1. AGEA determina, con propri provvedimenti, le modalità operative per l'attuazione del presente decreto che devono comportare la liquidazione degli importi spettanti ai singoli produttori entro il 31 marzo 2016 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016.

2. AGEA, entro il 31 luglio 2016, trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, gli importi totali degli aiuti versati nonché il numero e la tipologia di beneficiari.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 404

16A01559

DECRETO 11 febbraio 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del'olio extra vergine di oliva Chianti Classico, in Radda in Chianti a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";
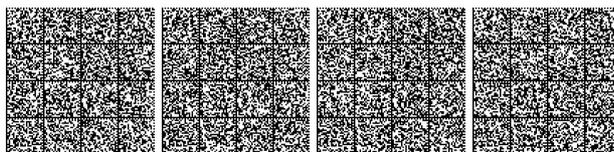
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta "Chianti Classico";

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del'olio extra vergine di oliva Chianti Classico il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Chianti Classico";

Visto il decreto ministeriale del 12 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del'olio extra vergine di oliva Chianti Classico l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Chianti Classico";

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 174 del 29 luglio 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del'olio extra vergine di oliva Chianti Classico l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Chianti Classico";

Visto il decreto ministeriale del 18 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del'olio extra vergine di oliva Chianti Classico l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Chianti Classico";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA Certificazioni, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine controllata "Chianti Classico";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del'olio extra vergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 30 giugno 2003 e riconfermato con decreti del 12 luglio 2006, 13 luglio 2009 e del 18 gennaio 2013 al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Chianti Classico con sede legale in Panigiani, 9 - Radda in Chianti (SI), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Chianti Classico";

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 30 giugno 2003 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A01459

DECRETO 17 febbraio 2016.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà riportate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerata la richiesta degli interessati volta a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre Ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Specie	Codice SIAN	Varietà	Vecchio Responsabile	Nuovo Responsabile
Senape bruna	15108	Coral 437	Advanta India Limited - IN	Advanta Seeds International - FR
Riso	11099	Opale	CRA Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali	CRA - RIS Unità di Ricerca per la Risicoltura
Riso	915	Ribe (Euribe)	CRA Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali	CRA - RIS Unità di Ricerca per la Risicoltura
Riso	2008	Roma	CRA Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cerali	CRA - RIS Unità di Ricerca per la Risicoltura
Riso	934	Vialone Nano	CRA Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali	CRA - RIS Unità di Ricerca per la Risicoltura

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A01545

DECRETO 18 febbraio 2016.

Cancellazione di varietà di barbabietola da zucchero dal registro nazionale, su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
4784	Barbabietola da zucchero	Adria	Aurora s.r.l.	D.M. di Rinnovo al Registro del 25/03/2008 (n. 1300) - *G.U.* n. 82 del 07/04/2008
4870	Barbabietola da zucchero	Spazia	Aurora s.r.l.	D.M. di Rinnovo al Registro del 25/03/2008 (n. 1300) - *G.U.* n. 82 del 07/04/2008

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A01546

DECRETO 18 febbraio 2016.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo al'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Considerate le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altre Ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero	10450	Aldebaran	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave B.V.
Barbabietola da zucchero	149	Autave	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave B.V.
Barbabietola da zucchero	235	Monofort	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave B.V.
Barbabietola da zucchero	4556	Nettuno	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave B.V.
Barbabietola da zucchero	246	Ovatio	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave B.V.
Barbabietola da zucchero	4551	Plutone	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave B.V.
Barbabietola da zucchero	10446	Ricru	SES Europe N.V./S.A.	Sesvanderhave B.V.
Barbabietola da zucchero	10445	Rifox	SES Europe N.V./S.A.	Sesvanderhave B.V.
Barbabietola da zucchero	261	Rizofort	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave B.V.
Barbabietola da zucchero	4553	Valeta	D.J. Van Der Have B.V.	Sesvanderhave B.V.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

16A01547
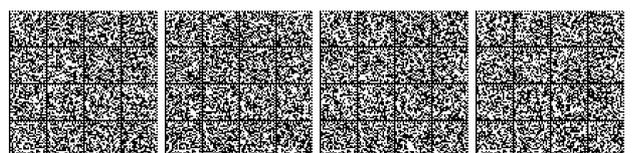
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 gennaio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche «il Patrimonio artistico e culturale italiano», «lo Sport», il «Patrimonio naturale e paesaggistico», «le Eccellenze del sapere», «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico», «il Senso civico» e «le Ricorrenze».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante "Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante "Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano";

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica "lo Sport italiano";

Tenuto conto che la suddetta serie è ora denominata "lo Sport", allo scopo di dare un maggiore respiro ai francobolli ordinari che sono dedicati ad eventi sportivi;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 2014, con il quale sono state autorizzate le emissioni, a partire dal 2014, di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche "il Patrimonio naturale e paesaggistico", "le Eccellenze del sapere", "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico", "il Senso civico", "le Ricorrenze";

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche "il Patrimonio artistico e culturale italiano", "lo Sport", "il Patrimonio naturale e paesaggistico", "le Eccellenze del sapere", "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico", "il Senso civico" e "le Ricorrenze";

Tenuto conto del parere espresso in occasione della riunione della Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia in data 17 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate le emissioni, nell'anno 2016, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche "il Patrimonio artistico e culturale italiano", "lo Sport", il "Patrimonio naturale e paesaggistico", "le Eccellenze del sapere", "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico", "il Senso civico" e "le Ricorrenze".
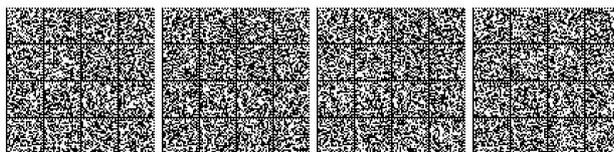
Art. 2.

I valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'articolo precedente verranno stabiliti di volta in volta con successivi decreti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A01524

DECRETO 8 gennaio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al quotidiano «la Repubblica» nel 40° anniversario della fondazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante "Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante "Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999, concernente il "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico";

Visto il decreto in corso di perfezionamento, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato al quotidiano "la Repubblica" nel 40° anniversario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 5 gennaio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato al quotidiano "la Repubblica" nel 40° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due; bozzettista: Angelo Rinaldi; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 42,75".

La vignetta raffigura un particolare della prima pagina del primo numero del quotidiano "la Repubblica" distribuito nelle edicole il 14 gennaio 1976. Completano il francobollo la leggenda "40° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE" e le date "1976 2016", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A01525

DECRETO 18 gennaio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Facchini La Stazione in liquidazione», in Cremona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa Facchini La Stazione di liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 20 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 275.966,00, si riscontra una massa debitoria di € 325.194,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 85.027,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla rappresentanza di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Facchini La Stazione in liquidazione», con sede in Cremona (codice fiscale 00343080198) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Todeschini (codice fiscale TDS MRC 73H22 D150A) nato a Cremona il 22 giugno 1973, e ivi domiciliato in via Ala Ponzone n. 22.

Art. 2.

Con il successivo provvedimento sarà definitivo il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 gennaio 2016

d'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A01311

DECRETO 21 gennaio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coturfidi G. Monti soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Coturfidi G. Monti - Soc. coop. a r.l. in liquidazione» ha richiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale della cooperativa aggiornata al 30 settembre 2015, allegata alla suddetta istanza, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 3.012.295,00, si riscontra una massa debitoria di € 7.487.220,00 ed un deficit patrimoniale di € 4.867.233,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coturfidi G. Monti - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Macerata (codice fiscale 00333170439) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultati dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mario Cavallaro, nato a Messina, il 19 luglio 1951 (codice fiscale CVLMRA51L19F158P), domiciliato in Macerata, via Annibali n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01312

DECRETO 21 gennaio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa de «La Nuova Alba società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Nuova Alba Società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 202.462,00, si riscontra una massa debitoria di € 394.651,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 213.665,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Nuova Alba Società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 06906140964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Davide Dionisi, nato a Roma, il 23 settembre 1968 (codice fiscale DNSDVD68P23H501Z), e domiciliato in Roma, via dell'Arte n. 85.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01313

DECRETO 21 gennaio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Job and Project S.c.r.l.», in Pessano con Bornago e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive delle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società Cooperativa Job and Project S.c.r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 77.100,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.226.673,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.181.251,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Job and Project S.c.r.l.», con sede in Pessano con Bornago (Milano) (codice fiscale 06498180964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultati dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Santangelo, nato a Paternò (Catania), il 17 maggio 1955 (codice fiscale SNTFNC55E17G317B), e domiciliato in Piacenza, via Giandomenico Romagnosi n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01314

DECRETO 21 gennaio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Esseti Logistic società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Esseti Logistic Società Cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 12.341,00, si riscontra una massa debitoria di € 373.691,00 ed un patrimonio netto negativo di € -361.590,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Esseti Logistic Società Cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 06145990963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Serini, nato a Suvereto (LI), il 3 giugno 1969 (C.F. SRNFBA69H03L019G), e domiciliato in Suvereto (LI), via Pilade Caporali n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 gennaio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01315

DECRETO 17 febbraio 2016.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° febbraio 2016, nella misura pari al 0,09 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° febbraio 2016, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 1,09 %.

Roma, 17 febbraio 2016

Il Ministro: GUIDI

16A01654

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005";

Viste, in particolare, le disposizioni dell'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio Provvedimento i termini e le modalità per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia;

Visto il comma 6 dello stesso articolo, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui al medesimo art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio Provvedimento;

Visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta delle informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e, in particolare, gli articoli 1 e 2, comma 1, ai sensi del quale le banche centrali nazionali assistono la BCE nella raccolta di informazioni statistiche per quanto risulti necessario a consentire l'espletamento dei compiti del SEBC, nonché il comma 2, relativo all'individuazione degli "operatori" soggetti agli obblighi di segnalazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero, modificato dal regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione del 22 giugno 2012;

Visto l'indirizzo BCE/2011/23 del 9 dicembre 2011, come modificato dall'indirizzo BCE/2013/25 del 30 luglio 2013, rivolto alle BCN dell'area dell'euro, ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, e successive modifiche;

Vista la Raccomandazione BCE/2011/24 del 9 dicembre 2011, modificata dalla raccomandazione BCE/2014/2 del 23 gennaio 2014, che individua altre autorità competenti per la raccolta e/o la compilazione delle statistiche sull'estero nei rispettivi Stati membri;

Visto il proprio precedente provvedimento in materia di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero del 16 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Considerati gli indirizzi e le migliori pratiche adottati a livello comunitario e internazionale volti a promuovere la raccolta delle informazioni necessarie alla compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l'estero anche direttamente presso gli operatori residenti che detengono posizioni sull'estero o effettuano operazioni con l'estero;

Considerate le esigenze di contenimento degli oneri a carico dei soggetti segnalanti nonché quelle di trasparenza, tempestività e fruibilità delle disposizioni in materia;

Considerata inoltre l'opportunità di garantire la semplificazione, l'economicità e l'efficacia della complessiva azione amministrativa nell'ambito delle funzioni assegnate alla Banca d'Italia in materia di statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, anche con riguardo allo svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori;

Vista la riforma organizzativa della funzione statistica della Banca d'Italia del giugno 2015;

EMANA
le seguenti disposizioni:

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) «impresa residente»: l'impresa, avente o meno personalità giuridica e diversa dalle persone fisiche, che abbia nel territorio nazionale italiano un centro di interesse economico come definito nell'allegato A del Regolamento (CE) 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, la cui funzione principale consiste nel produrre, finanziare, assicurare o ridistribuire;

b) «rilevazione»: la raccolta, attraverso un questionario, di dati e informazioni su fenomeni economici relativi a imprese residenti;

c) «Manuale per il Direct reporting»: le istruzioni applicative del presente Provvedimento, pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia, che dettagliano gli obblighi segnaletici di cui al successivo Titolo II.

Art. 2.

Finalità

1. La Banca d'Italia svolge i compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia; contribuisce altresì alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro.

2. I dati e le informazioni, acquisiti per finalità statistiche, sono trattati in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a tutela dei dati personali.

3. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 2533/98, art. 8-*bis*, sullo scambio di informazioni statistiche riservate tra il SEBC e il Sistema statistico europeo (SSE), le informazioni raccolte ai sensi del presente provvedimento possono essere trasmesse a un'autorità del Sistema statistico europeo a condizione che la trasmissione sia necessaria per l'efficiente sviluppo, produzione o diffusione o per migliorare la qualità delle statistiche europee nelle rispettive sfere di competenza del SSE e del SEBC e che tale esigenza sia stata giustificata.

TITOLO II

OBBLIGHI SEGNALETICI

Art. 3.

Destinatari delle disposizioni

1. Le presenti disposizioni si applicano a un campione di imprese residenti selezionato periodicamente dalla Banca d'Italia.

2. La selezione del campione di imprese residenti è effettuata secondo criteri differenziati per tipologia di rilevazione e sulla base di variabili quali il fatturato, l'attivo di bilancio, la presenza di partecipazioni in società non residenti, l'esistenza di soci esteri, l'area geografica di insediamento.

3. La Banca d'Italia comunica alle imprese residenti, selezionate in base ai criteri di cui al comma 2, l'inclusione nel campione nonché le tipologie di rilevazioni cui le stesse sono tenute a partecipare, secondo il profilo segnaletico di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Oggetto delle rilevazioni

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le transazioni e le posizioni internazionali concernenti attività e passività finanziarie e le transazioni internazionali non finanziarie diverse da quelle per merci, servizi di trasporto merci e passeggeri e viaggi internazionali relative ad imprese residenti.

2. Sono previsti i seguenti tipi di rilevazione:

a) "Transazioni Trimestrali Non Finanziarie" (TTN), per la raccolta di dati su servizi, attività intangibili, trasferimenti unilaterali, salari e stipendi;

b) "Eventi Mensili Finanziari" (EMF), relativa ad acquisizioni/cessioni di capitale sociale, ripianamenti perdite, aumenti di capitale, creazione nuove società e dividendi;

c) "Operazioni Mensili Finanziarie" (OMF), relativa a crediti/debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni e strumenti derivati;

d) "Consistenze Annuali Finanziarie" (CAF), per la raccolta di informazioni sulle partecipazioni attive e passive, titoli, prestiti, conti e depositi, crediti/debiti commerciali e strumenti derivati.

3. Al fine di modulare la richiesta di dati e informazioni in relazione alla rilevanza statistica delle imprese residenti del campione le rilevazioni di cui al comma precedente sono distribuite, secondo differenti combinazioni, in cinque profili di segnalazione. A ciascuna impresa è attribuito un unico profilo di segnalazione tra quelli di seguito descritti:

1. MIS01: prevede le rilevazioni TTN, EMF, OMF e CAF;

2. FIN01: prevede le rilevazioni EMF, OMF e CAF;

3. MIS03: prevede le rilevazioni TTN, EMF e CAF;

4. NFI01: prevede le rilevazioni TTN;

5. FIN03: prevede le rilevazioni EMF e CAF.

Art. 5.

Modalità di compilazione, frequenza e termini di invio delle rilevazioni

1. I questionari relativi a ciascuna rilevazione sono compilati dalle imprese residenti in conformità con gli schemi di segnalazione e secondo le istruzioni riportate nel Manuale per il Direct reporting.

2. I dati e le informazioni devono pervenire alla Banca d'Italia:

con frequenza mensile, per le rilevazioni EMF ed OMF, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento;

con frequenza trimestrale, per la rilevazione TTN, entro la fine del mese successivo al termine del trimestre di riferimento;

con frequenza annuale, per la rilevazione CAF, entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La segnalazione va resa anche nel caso in cui l'impresa residente, per una determinata rilevazione ed in corrispondenza di un determinato periodo di riferimento, non abbia fenomeni da segnalare (c.d. "segnalazione nulla"). La segnalazione nulla non deve essere effettuata per la rilevazione "Eventi Mensili Finanziari" (EMF).

4. Le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Banca d'Italia sono disciplinate nel "Manuale per il Direct reporting".

TITOLO III

SANZIONI

Art. 6.

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di segnalazione di cui al precedente Titolo II è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro.

2. La Banca d'Italia, nel rispetto del principio di imparzialità, può adottare metodi selettivi nell'effettuazione dei controlli sul rispetto degli obblighi di segnalazione di cui al precedente Titolo II.

Art. 7.

Procedura sanzionatoria

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 6, si osserva la procedura indicata di seguito:

a) l'accertamento delle violazioni si conclude entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 5; la contestazione avviene mediante apposita notifica entro novanta giorni dall'accertamento; l'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa è disposto dal Capo del Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche della Banca d'Italia;

b) gli interessati possono presentare deduzioni nel termine di novanta giorni dalla data di notifica della lettera di contestazione degli addebiti;

c) il Capo del Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche della Banca d'Italia, valutati le irregolarità contestate, le deduzioni difensive degli interessati e ogni altro elemento istruttorio, formula la proposta al Direttorio in ordine all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione del procedimento sanzionatorio;

d) nei casi di particolare complessità o di segnalazione errata con rilevante impatto sulle statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale sull'estero, la proposta al Direttorio è sottoposta all'esame della Commissione per le irregolarità nelle segnalazioni di bilancia dei pagamenti istituita presso la Banca d'Italia, la quale esprime un parere vincolante;

e) la decisione in merito alla conclusione del procedimento sanzionatorio amministrativo è assunta dal Direttorio.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della lettera di contestazione. Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Rilevazioni ed elaborazioni statistiche della Banca d'Italia.

3. Contro il provvedimento sanzionatorio può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 8.

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art. 6, tra un limite minimo di cinquecento euro ed un limite massimo di diecimila euro, si ha riguardo:

a) al profilo di segnalazione attribuito all'impresa, nonché alle sue condizioni e dimensioni economiche;
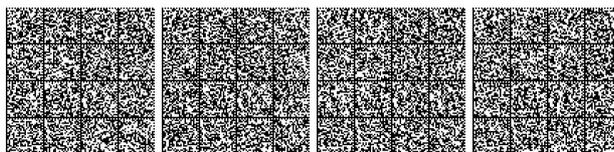
b) all'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;

c) all'elemento soggettivo, avuto particolare riguardo alla sussistenza di dolo o colpa grave nella determinazione dell'illecito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Norme abrogate

Sono abrogati:

a) il provvedimento della Banca d'Italia 16 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, di cui ai provvedimenti del 12 luglio 2011, del 2 ottobre 2012, dell'11 marzo 2014 e del 5 agosto 2014.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

A far data dalla pubblicazione del presente provvedimento il "Manuale per il Direct reporting" sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia.

Roma, 16 febbraio 2016

Il direttore generale: ROSSI

16A01566

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 23 febbraio 2016, n. **16076**.

Modificazioni e integrazioni alla circolare 24 novembre 2015, n. 90178, recante «Modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012».

Alle imprese interessate

Ai Comuni della zona franca della regione Emilia-Romagna

Alla Regione Emilia-Romagna

Alle Camere di commercio interessate

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati

All'Agenzia delle entrate

Con circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Al fine di chiarire alcuni aspetti disciplinati dalla predetta circolare, con particolare riferimento alle modalità di recupero delle imposte oggetto di esenzione eventualmente versate in eccedenza dalle imprese beneficiarie in relazione ai periodi di imposta oggetto di agevolazione (2015 e 2016), nonché di prevedere semplificazioni per la determinazione del reddito esente, con la presente circolare sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni alla richiamata circolare n. 90178 del 2015:

1) al paragrafo 4, lettera *a)*, il quarto capoverso è sostituito dal seguente: «Parimenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito esente i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2015, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. Ciò implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente, ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.»;

2) al paragrafo 4, lettera *a)*, quinto capoverso, le parole: «Per l'esenzione dalle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'individuazione delle perdite di periodo riportabili»;

3) l'ultimo capoverso del paragrafo 4) è sostituito dal seguente: «N.B. Come più ampiamente specificato nei successivi paragrafi 8 e 11, tutti i contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni devono versare, mediante il modello F24, le imposte per le quali è prevista l'esenzione utilizzando in compensazione l'ammontare dell'agevolazione riconosciuto con il provvedimento di concessione del Ministero.

Al riguardo, si precisa che la compensazione va effettuata anche nell'ipotesi in cui le imposte per le quali è prevista l'esenzione siano state già versate. In tal caso, eventuali eccedenze di versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso le ordinarie modalità previste per ciascuna imposta per la quale si fruisce dell'esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di versamento relative alle imposte sui redditi devono essere indicate nel quadro RX del modello UNICO).».

Con riferimento alle modalità di concessione delle agevolazioni, si precisa, infine, che gli esempi riportati al paragrafo 8) della circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 sono riferiti al caso in cui l'impresa abbia richiesto, nel modulo di istanza, l'importo massimo dell'agevolazione, dato dal massimale di aiuto previsto dal regolamento de minimis (euro 200.000,00), detratti gli eventuali aiuti a titolo di «*de minimis*» ottenuti dall'«impresa unica».

Preme chiarire che, al di là dello specifico esempio riportato nella circolare, la regola generale è che ciascuna impresa partecipa al riparto di cui al richiamato paragrafo 8) sulla base dell'importo dell'agevolazione richiesta, come indicato dalla medesima impresa nel modulo di istanza.

Si ribadisce che il riparto delle agevolazioni, in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, è di tipo proporzionale. Esso sarà, quindi, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo 5) della circolare tra tutte le imprese ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle medesime risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese, come risultante dai moduli di istanza.

Per effetto delle predette modalità di riparto, pertanto, l'importo dell'agevolazione concessa dal Ministero potrà essere inferiore a quello dell'agevolazione richiesta dall'impresa nel modulo di istanza nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la dotazione finanziaria dell'intervento.

Si ricorda, da ultimo, che le istanze di agevolazione possono essere presentate fino alle ore 12,00 del 31 marzo 2016. Entro tale termine, qualora necessario, le istanze già presentate possono essere comunque corrette attraverso l'invio di una nuova istanza, che annulla e sostituisce la precedente.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale
per gli incentivi alle imprese
SAPPINO

16A01604

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le imprese, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Denominazione impresa	Sede	Numero marchio	Determinazione dirigenziale
Armonie di Castellari Germano	via del Perugino n. 6/B - Bologna	394-BO	39 del 27 gennaio 2016
Giacobazzi Gioielli S.r.l.	via San Felice n. 14/A - Bologna	179-BO	40 del 27 gennaio 2016
Deserti Franco	via Belvedere n. 15/C - Bologna	388-BO	41 del 27 gennaio 2016

16A01557

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Aberdeen (Regno Unito).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Robert Andrew Foietta, Console onorario in Aberdeen (Regno Unito), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Edimburgo;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato Generale d'Italia in Edimburgo;

g) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Edimburgo;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Edimburgo e restituzione al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Edimburgo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Edimburgo e restituzione materiale al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

p) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

q) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Edimburgo;

r) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato Generale d'Italia in Edimburgo;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Edimburgo;

v) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A01538

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onorario in Puerto Madryn (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Fabiana Andrea Scicolone, Agente consolare onorario in Puerto Madryn (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali e dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca delle dichiarazioni concernenti lo stato civile;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

e) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

g) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

h) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

i) vidimazioni e legalizzazioni;

j) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.;

consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

m) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

n) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Bahia Blanca;

p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A01539

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Tucuman (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Rafael Gustavo Verratti, vice console onorario in Tucuman (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Cordoba delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

d) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

e) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Cordoba;

f) vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Cordoba e restituzione al Consolato generale d'Italia in Cordoba delle ricevute di avvenuta consegna;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

i) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie, ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Cordoba;

j) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Cordoba;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A01540

Istituzione di un vice Consolato onorario in Pemba (Mozambico)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:
Articolo unico

È istituito in Pemba (Mozambico) un vice consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Maputo, con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambesia.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2016

Il direttore generale: SABBATUCCI

16A01541

Rilascio di *exequatur*

In data 16 febbraio 2016 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Elena Konstantos, console onorario della Repubblica ellenica in Livorno.

16A01544

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in Patrica, per l'esercizio dell'impianto chimico, rilasciata alla società Mater - Biopolymer S.r.l..

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 0000030 del 10 febbraio 2016, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DEC - MIN - 0000194 del 14 novembre 2012 rilasciata alla società Mater - Biopolymer S.r.l., identificata dal codice fiscale 02812630602, con sede legale in via Morolense km 10 - 03010 Patrica (Frosinone), per l'esercizio dell'impianto chimico ubicato nel comune di Patrica (Frosinone), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

16A01556

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «Associazione Cappella del Purgatorio», in Putignano.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 15 febbraio 2016, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita « Associazione Cappella del Purgatorio», con sede in Putignano (BA).

16A01567

Riconoscimento della personalità giuridica della pia fondazione «Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi», in Assisi.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 15 febbraio 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della pia fondazione «Benedetto da Norcia e Francesco d'Assisi», con sede Assisi (PG).

16A01568

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apitraz 500 mg strisce per alveari per api».

Decreto n. 16 del 26 gennaio 2016

Procedura europea di Repeat Use n. ES/V/0197/001/E/001

Specialità medicinale veterinario: APITRAZ 500 mg strisce per alveari per api

Titolare A.I.C.: La società Laboratorios Calier S.A., con sede in Barcelonès, 26 - Pla del Ramassà, Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna);

Produttore responsabile rilascio lotti:

lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Laboratorios Calier S.A., con sede in Barcelonès, 26 - Pla del Ramassà, Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto multistrato contenente 10 strisce - A.I.C. n. 104930019.

Composizione:

Ogni striscia contiene:

Principio attivo:

Amitraz 500 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione:

Api - Apis mellifera;

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di parassitosi esterna causata da Varroa destructor sensibile all'amitraz;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 12 mesi.

dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Tempi di attesa:

Miele: 0 giorni.

Non usare durante la raccolta del miele.

Non raccogliere il miele durante le 6 settimane di trattamento;

Regime di dispensazione:

Medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto:

efficacia immediata.

16A01502

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Anthelmin Plus Flavour compresse per cani - Anthelmin Plus XL compresse per cani».

Decreto n. 17 del 26 gennaio 2016

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0340/001- 002//E/001-UK/V/0340/001-002/II/010 - Variazione nazionale tipo IA.

Medicinale per uso veterinario ANTHELMIN PLUS FLAVOUR compresse per cani - Anthelmin Plus XL compresse per cani.

Titolare A.I.C.: KRKA, d,d, Novo Mesto Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto - Slovenia.

Rappresentante in Italia KRKA Farmaceutici S.r.l., viale Achille Papa n. 30, 20149 Milano.

Produttore responsabile rilascio lotti:

KRKA, d,d, Novo Mesto Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo Mesto - Slovenia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Anthelmin Plus Flavour compresse per cani:

scatola contenente 2 compresse - A.I.C. n. 104844030;

scatola contenente 4 compresse A.I.C. n. 104844042;

Anthelmin Plus XL compresse per cani:

scatola contenente 2 compresse A.I.C. n. 104844016;

scatola contenente 4 compresse A.I.C. n. 104844028.

Composizione:

Anthelmin Plus Flavour compresse per cani.

Ogni compressa contiene:

Principi attivi

Praziquantel 50 mg

Pirantel embonato 144 mg

Febantel 150 mg

Anthelmin Plus XL compresse per cani

Ogni compressa contiene:

Principi attivi:

Praziquantel 175 mg

Pirantel embonato 504 mg

Febantel 525 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

Anthelmin Plus Flavour compresse per cani

Cani (di taglia piccola e media)

Anthelmin Plus XL compresse per cani

Cani (di taglia grande e gigante)

Indicazioni terapeutiche:

Anthelmin Plus Flavour compresse per cani.

Per il trattamento di infestazioni miste dovute ai seguenti vermi tondi e vermi piatti nei cani adulti e cuccioli:

Nematodi

Ascaridi: Toxocara canis, Toxascaris leonina (forme tarde immature e forme mature)

Vermi uncinati: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adulti)

Cestodi

Vermi piatti: Taenia spp., Dipylidium caninum

Anthelmin Plus XL compresse per cani.

Per il trattamento di infestazioni miste dovute ai seguenti vermi tondi e vermi piatti nei cani adulti:

Nematodi

Ascaridi: Toxocara canis, Toxascaris leonina (forme tarde immature e forme mature)

Vermi uncinati: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adulti)

Cestodi

Vermi piatti: Taenia spp., Dipylidium caninum

Tempi di attesa:

non pertinente

Validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Regime di dispensazione:

medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A01503

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «FOGAÇA DA FEIRA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 58 del 13 febbraio 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «Fogaça da Feira», presentata dal Portogallo ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A01460

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rettifica della sola denominazione societaria dell'Organismo «Multiservice S.r.l.» in «Multiservice S.p.a.»

L'abilitazione ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, già rilasciata con decreto direttoriale del 14 ottobre 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 5 novembre 2015, all'organismo «Multiservice Srl», con sede in Genova, via De Marini n. 53, per un mero errore, deve intendersi modificata per quanto riguarda la sola denominazione sociale variata da «Multiservice Srl» a «Multiservice Spa».

16A01558

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla «DFSA S.r.l.», in Roma.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

DFSA S.r.l., piazza Raffaele Casimiri n. 20, Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'8 gennaio 2016.

16A01561

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla «Triveneto S.r.l.», in Covolo di Pederobba.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Triveneto S.r.l. - Via Erizzo, 56 - Covolo di Pederobba (TV).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 4 gennaio 2016.

16A01562

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla «Verifiche S.r.l.», in Fano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Verifiche S.r.l. - Via Magini, 6 - Fano (PU).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'8 febbraio 2016.

16A01563

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici rilasciata alla «CML Verifiche S.r.l.», in Afragola.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

CML Verifiche srl via Domenico Morelli 49 Afragola (NA)

è abilitato, a decorrere dal 5 febbraio 2016 alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con d.d. 2 novembre 2015.

16A01564
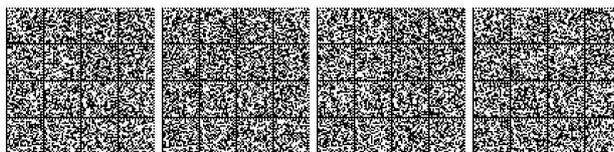
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Ergonova - Soluzioni avanzate per energie rinnovabili società cooperativa in liquidazione», in Scurelle e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

*(*Omissis*).*

Delibera:

1. di disporre, (*Omissis*), la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile della Ergonova Soluzioni Avanzate per Energie Rinnovabili Società cooperativa in liquidazione con sede in Scurelle (TN) - Località Lagarine n. 11;

2. di nominare la dott.ssa Mariarosaria Fait (codice fiscale FTAMRS51P64H612B) dottore commercialista con studio in Rovereto (TN), via Cavour n. 15 - in qualità di Commissario liquidatore;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di Sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza» si intendono a carico della procedura;

5. di dare atto che in caso di incapienza dell'attivo, le spese inerenti la procedura di liquidazione saranno poste parzialmente o totalmente a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'art. 17 comma 6 delle «Direttive per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al registro imprese.

Trento, 12 febbraio 2016

Il Presidente: ROSSI

16A01560

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-050) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
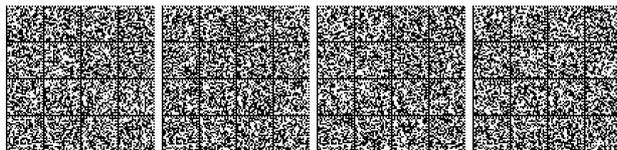
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
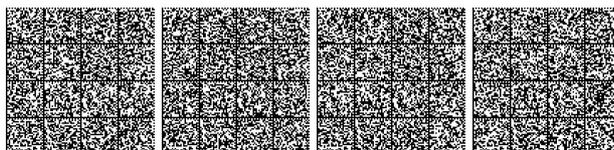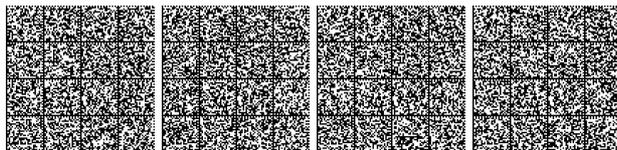
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.